

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

145^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 APRILE 1993

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	MANZINI (DC)	Pag. 29 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		* ZILLI (Lega Nord)	24
Annunzio di presentazione	3	* PISCHEDDA (PSI)	34
Discussione:		RUSSO Michelangelo (PDS)	46, 48
«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termi- ni previsti da disposizioni legislative» (1025):		* SPECCHIA (MSI-DN)	46
MARCHETTI (Rifond. Com.)	4 e <i>passim</i>	LIBERATORI (PSI)	51, 53
RUFFINO (DC), relatore	6 e <i>passim</i>	GIOVANELLI (PDS)	53
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'in- terno	8 e <i>passim</i>	SPERONI (Lega Nord)	57 e <i>passim</i>
* BARBIERI (PDS)	9 e <i>passim</i>	PONTONE (MSI-DN)	75, 92
CARPENEDO (DC)	12, 24, 68	PEZZONI (PDS)	83, 90, 92
* MONTRESORI (DC)	17	* MICOLINI (DC)	84
FERRARI Karl (Misto-SVP)	18 e <i>passim</i>	* BOMPIANI, ministro senza portafoglio per gli affari sociali	88
BISCARDI (Misto)	26, 28	FABRIS (DC)	92
		SUI LAVORI DEL SENATO	
		PRESIDENTE	93
		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1993	93

145ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

27 APRILE 1993

ALLEGATO**GRUPPI PARLAMENTARI**

Ufficio di presidenza Pag. 95

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Convocazione 95

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Trasmissione di documenti 95

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 95

Annunzio di presentazione 96

Assegnazione 96

Cancellazione dall'ordine del giorno 97

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione Pag. 97

Presentazione di relazioni 98

GOVERNO

Trasmissione di documenti 99

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 99

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Elezione di vice presidente 100

INTERROGAZIONI

Annunzio 100

Da svolgere in Commissione 107

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bo, Bratina, Brescia, Butini, Compagnoli, Condorelli, Di Benedetto, Favilla, Fontana Albino, Foschi, Gava, Grassi Bertazzi, Innocenti, Leone, Mesoraca, Molinari, Nocchi, Postal, Rabino, Riviera, Riz, Rocchi, Santalco, Scheda, Stefanini, Torlontano, Turini, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boratto, D'Amelio, Florino, Golfari, Luongo, Parisi Vittorio e Procacci, nei Campi Flegrei, per attività della 13^a Commissione permanente; Agnelli Arduino, a Parigi, Guzzetti, a Santiago de Compostela, Parisi Francesco e Rubner, a Berlino, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Paire, a Londra ed Edimburgo, per attività dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 24 aprile 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali:

«Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (1180).

In data 26 aprile 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» (1181).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (1025)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per svolgere alcune considerazioni generali su questo provvedimento che ritengo sarebbe opportuno non approvare per consentire al nuovo Governo una riflessione sulla materia e al tempo stesso per rendersi anche conto se è il caso di intraprendere finalmente una via diversa, un *iter* più ordinato per affrontare il nostro lavoro legislativo.

Ci troviamo di fronte, infatti, all'ennesimo decreto-legge in gran parte immotivato, variamente eterogeneo per più aspetti, direi per vari rami, quasi non vi è una materia simile all'altra, nè tanto meno omogenea. Si tratta di un coacervo di argomenti. Peraltro, la Commissione, che ha lavorato intensamente sul provvedimento, probabilmente è impossibilitata ad apportare consistenti miglioramenti e quindi si è limitata a variazioni che in certo modo amplificano ulteriormente l'eterogeneità del provvedimento.

Il decreto-legge in esame affronta questioni relative all'impiantistica sportiva, al termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali, all'edilizia scolastica, ai termini per le elezioni amministrative (questo punto ormai è superato perchè nei giorni scorsi è stata approvata una normativa specifica e so che il collega relatore proporrà la soppressione dell'articolo). Il provvedimento reca inoltre norme relative ai diritti camerali e ai progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga. Quest'ultimo è indubbiamente un tema importante e significativo; anzi, già prima il problema era evidente, per cui dopo l'esito del *referendum* non ci si può attenere meramente a criteri

ordinari, quale è la proroga del termine per progetti finalizzati già previsti, ma occorrerà che tutta la politica in relazione alla preoccupante questione della droga sia rivista, nel senso di un forte potenziamento delle iniziative, per il recupero della solidarietà, per il reinserimento di coloro che in qualche modo sono effettivamente vittime della droga, per affrontare in modo più complessivo questo problema, sulla scia dell'indirizzo dettato dal risultato referendario.

Nel decreto-legge troviamo poi norme concernenti il nullaosta provvisorio per la prevenzione degli incendi (non vedo quale attinenza abbia con le altre materie): su questo argomento ritengo che le modifiche apportate in Commissione siano peggiorative rispetto al testo presentato dal Governo. Mi auguro che in particolare su questo punto vi sia un ripensamento.

Sono previsti poi interventi nel settore cantieristico e armatoriale, norme inerenti il programma di metanizzazione del Mezzogiorno, la cooperazione allo sviluppo. I colleghi avvertono chiaramente come tali questioni non possano essere messe assieme in un coacervo di norme approntato frettolosamente. Ed ancora, proroga del termine in materia di riciclaggio di contenitori per liquidi, catasto dei rifiuti, sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri, informazione del consumatore, disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.

Vi sono poi ulteriori inserimenti effettuati in sede di Commissione: evidentemente, quando si presentano provvedimenti che non hanno un filo conduttore e sono un elenco di proroghe di termini, di integrazioni parziali, di punti specifici di alcune disposizioni, ognuno trova lo spazio motivato, magari giustificato, per avanzare proposte che sono in sé talvolta - non sempre - valide e per rendere ulteriormente mostruosi questi decreti-legge che già in origine sono così malfatti e deturpati. I decreti-legge giungono in sede parlamentare già in veste difforme rispetto a quella che la legge n. 400 del 1988 e la Costituzione prevedono. E, ripeto, durante l'iter della loro approvazione vengono ulteriormente peggiorati. Solo in alcuni casi si verificano dei miglioramenti che sono comunque difficilmente riconducibili a quanto previsto dalla Costituzione e dalle norme della legge n. 400 del 1988.

Ci troviamo quindi di fronte ad un provvedimento che presenta queste caratteristiche, che contiene delle disposizioni che possono essere considerate anche utili, ma delle altre invece criticabili. Inoltre, sono state apportate dalla 1ª Commissione permanente modifiche che, a mio avviso, sono peggiorative; mi riferisco in particolare alle norme relative alla prevenzione incendi. Ritengo che in questa materia il ruolo dei vigili del fuoco sia effettivamente da valorizzare e penso che non ci si possa affidare, con faciloneria e senza accertamenti sull'adeguatezza delle capacità professionali, a ditte private o a soluzioni di tipo privatistico.

Ritengo che su questo punto il testo del decreto-legge, così come era stato formulato inizialmente dal Governo, sia di gran lunga migliore di quello proposto dalla 1ª Commissione.

Colleghi, al di là di tutte queste considerazioni, confermo il mio giudizio negativo soprattutto per il momento che stiamo vivendo di passaggio da un Governo ad un altro. Siamo giunti al termine di una

discussione in cui noi, come Gruppo di Rifondazione comunista, abbiamo combattuto, fin dal primo giorno, con infinito dispendio di energie ed iniziative varie proprio per richiamare ad un metodo, ad un rispetto delle norme, ad un *iter* legislativo ordinario, invitando in infinite occasioni il governo Amato - al quale sta per succedere, probabilmente, quello presieduto dal Governatore della Banca d'Italia, dottor Ciampi - a rispettare il ruolo del Parlamento adottando un metodo legislativo che non fosse ispirato solo al decreto-legge. Riteniamo che il Senato della Repubblica procederebbe in modo positivo, sia per ragioni di merito relative al provvedimento al nostro esame, sia per ragioni di carattere generale, se sottolineasse ancora l'esigenza testè espressa.

In più occasioni si è operata una apertura, soprattutto di carattere formale, mai sostanzialmente concretizzata, da parte di vari Gruppi anche della maggioranza che sosteneva il governo Amato, e sono stati rivolti richiami formali al Governo, ma non si è mai presa una posizione forte affinché quest'ultimo si decidesse a tornare al rispetto delle norme costituzionali in materia di *iter* legislativo; un invito tendente a far sì che i criteri della necessità e dell'urgenza fossero evocati quando effettivamente sussistono e non per qualsiasi materia, in qualsiasi momento e in modo del tutto arbitrario.

Riteniamo, quindi, che il Senato farebbe bene in questa occasione, anche se non siamo ovviamente più in sede di esame dei presupposti ai quali ora mi richiamavo, ad inviare questo segnale al nuovo Governo perchè si accinga a svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle norme costituzionali, rifuggendo dal ricorso continuo ai decreti-legge. Ritengo che questo sarebbe estremamente importante.

D'altra parte, all'opposto, votando oggi questo provvedimento faremmo peraltro un atto probabilmente poco utile e poco produttivo perchè non credo vi saranno i termini per la sua conversione da parte della Camera. Allora, sarebbe bene che tutta la materia fosse ripresa successivamente attraverso altri strumenti, magari inserendo in un decreto-legge solo quelle pochissime disposizioni per le quali possa essere realmente giustificata e motivata una urgenza effettiva. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, debbo riconoscere che alcune osservazioni critiche, alcune manifestazioni di perplessità che il senatore Marchetti ha sollevato su questo decreto-legge hanno qualche fondamento. Quando il senatore Marchetti parla di eterogeneità del provvedimento, di una serie di articoli che possono essere fra loro disgregati, dice cose conformi al vero, anche se torna subito, di primo acchitto, l'osservazione che per la materia del provvedimento al nostro esame, proroga dei termini, questa eterogeneità non poteva essere superata proprio per la natura stessa del provvedimento al nostro esame.

Le cause della necessità di questa proroga dei termini sono molteplici. Il legislatore sovente prevede dei termini di adempimento ecces-

sivamente brevi; è uno stimolo che spesso il legislatore rivolge alla pubblica amministrazione, che non sempre è disposta a recepire tempestivamente per una serie di ragioni, evidentemente non parlo nè di dolo nè di colpa grave, proprio per l'organizzazione stessa dei lavori - in questo caso non parlamentari, onorevole Presidente - della pubblica amministrazione.

Il Governo è stato costretto ad emanare il provvedimento alla fine dell'anno scorso. Ricordo che il decreto-legge è reiterato perchè esso è stato adottato la prima volta *in extremis* il 30 dicembre 1992. (*Commenti del sottosegretario Murmura*). Onorevole Sottosegretario, lei mi ricorda che il provvedimento era nato addirittura come disegno di legge perchè il Governo intendeva evitare la presentazione di decreti-legge, sia pure per motivi di carattere urgente ed eccezionale.

Ecco, in questo non condivido l'impostazione del senatore Marchetti, perchè qui riscontriamo il carattere dell'eccezionalità e dell'urgenza proprio *in re ipsa*. Esistono dei termini che scadevano il 31 dicembre: o questi termini dovevano essere prorogati, o altrimenti vi era l'impossibilità di utilizzare dei fondi destinati a finalità ed obiettivi che tutti condividiamo.

Le ragioni quindi della conversione in legge sono molteplici. Certo, nel concludere la relazione che accompagnava il disegno di legge di conversione del decreto-legge ho manifestato l'auspicio che questa proroga dei termini sia veramente l'ultima, che non se ne abbiano a verificare altre nel corso dei nostri lavori e che si ponga veramente la parola fine a questa proroga continua che crea imbarazzi e mancanze di certezza. La certezza del diritto è effettivamente un fondamento della democrazia, e quando viceversa siamo costretti, attraverso un'eterogeneità di norme, a modificare decine e decine di leggi (che appunto vengono modificate attraverso le disposizioni che mi auguro questa mattina vengano approvate), si crea evidentemente una incertezza dei rapporti esistenti.

Il senatore Marchetti ha poi sollevato - ed è l'ultima osservazione che faccio - anche una critica per quanto riguarda il problema della prevenzione degli incendi nei locali adibiti a pubblici spettacoli. Debbo riconoscere un fondamento a questa sua osservazione, ma ricordo che alcuni colleghi (i senatori Pischedda, Forcieri ed altri) hanno presentato un emendamento al testo approvato dalla Commissione. Annuncio già, signor Presidente, anche se poi mi permetterò di esprimere il mio parere in sede di esame specifico, l'accoglimento da parte del relatore (sto parlando a nome personale e non della Commissione) di questo emendamento, perchè credo che effettivamente l'osservazione fatta dai colleghi, eliminando la facoltà di ricorrere agli istituti di vigilanza privata, abbia un suo fondamento concreto e che l'eccezione critica del senatore Marchetti dovrebbe essere in tal modo recepita.

Concludo quindi chiedendo al Senato di approvare rapidamente questo disegno di legge di conversione. È chiaro che questo decreto-legge, dovendo essere convertito entro il 2 o 3 maggio, difficilmente potrà essere esaminato dalla Camera dei deputati entro i termini di tempo utili per procedere alla conversione definitiva, ma mi auguro che il testo così come varato dal Senato possa essere integralmente

recepito dal Governo e costituire quindi una base affinché questa sia l'ultima reiterazione del decreto-legge per il differimento dei termini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, farò una replica molto breve come breve mi pare sia stato il dibattito in Aula per la parte attinente alla discussione generale, forse perchè in Commissione su questa materia si era molto lavorato anche nella precedente legislatura. Ricordo che il decreto-legge alla fine del 1991, dopo un lungo e animato dibattito in Commissione, non ebbe il consenso dell'Aula per lo scioglimento del Parlamento.

Voglio soltanto chiarire che l'esigenza di un decreto-legge in materia è nata dalla situazione verificatasi, con una serie di termini scaduti, di iniziative attuative di impegni legislativi non completate; e, quindi, nacque l'esigenza di dare risposte per non interrompere il mai celere cammino della pubblica amministrazione nel nostro paese e di non far trovare, di fronte a carenza di norme, determinate situazioni di fatto. L'omogeneità, cui spesso ci si appella in relazione al contenuto dei decreti-legge, sulla base di un articolo della legge n. 400 del 1988, è data dall'esigenza di una risposta in materia di termini e dalla collegata straordinaria necessità di regolamentare talune situazioni giuridico-amministrative.

Nel corso della discussione sui singoli emendamenti manifesterò il parere del Governo in parte favorevole ad introduzioni richieste dalla Commissione.

L'auspicio è, come ricordava il relatore, che di questi provvedimenti non si faccia più uso, ma non per il sistema del decreto-legge, quanto perchè il non fare più uso dei decreti-legge significherebbe aver risolto le materie. Tuttavia, per ottenere questo legislativamente, occorre un Parlamento che lavori, che non si intestardisca in momenti ostruzionistici di lunghezza infinita e che, affrontando i problemi, ponga mano ad una più ampia delegificazione per trasferire al modello regolamentare la soluzione di una serie di problemi sulla base di principi chiari contenuti in leggi che fissino limiti precisi e non determinino soltanto l'esigenza di ulteriori differimenti o proroga di termini.

Raccomando, pertanto, all'Aula del Senato l'approvazione del provvedimento. Credo che la prossima scadenza di 60 giorni per la conversione, una volta reiterato questo decreto-legge, possa non solo determinare in ogni caso il completamento del lavoro di conversione da parte del Senato ma anche consentire, nell'eventualità dell'ulteriore adozione dello strumento di urgenza da parte del Governo, la possibilità di conoscere l'orientamento del Parlamento su singole materie e su singoli aspetti, non rimettendosi alla discrezionalità dell'amministrazione del Governo medesimo il contenuto del decreto-legge, ma dando a questo una maggiore coerenza attraverso il recepimento delle indicazioni del Senato, affinché la norma sia la più completa possibile.

Raccomando, perciò, in ogni caso la conversione del provvedimento e ringrazio il relatore e la Commissione per il lavoro che hanno svolto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè per dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente occorre attendere alcuni minuti, propongo di procedere all'esame dei primi articoli ed emendamenti che non sono interessati da tale parere.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

1.100

D'ALESSANDRO PRISCO, NERLI, ANGELONI, BARBIERI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BARBIERI. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione dell'emendamento 1.100, che propone la soppressione dell'articolo 1, per una brevissima riflessione sul testo al nostro esame.

Partire con la proposta della soppressione di un articolo è cogliere già alcuni elementi che ci hanno resi fortemente critici nei confronti di questo decreto. Già è stato detto dal relatore, dal rappresentante del

Governo e dagli interventi che ci sono stati come questo decreto-legge abbia comportato un lavoro attivo e serrato da parte della 1ª Commissione. Tuttavia credo che al di là della capacità, della buona volontà e dell'attenzione che i membri della 1ª Commissione hanno posto a questa materia tutti noi ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà non piccola: l'assemblaggio di materie così diverse unite tra loro esclusivamente dal fatto che inadempienze nell'esecuzione di dettati legislativi suggerivano il differimento e la proroga dei termini. Questo ha fatto sì che ci siamo trovati a discutere di questioni sulle quali non abbiamo di fatto una competenza primaria e queste «maglie larghe» del comune denominatore che teneva insieme diversi articoli hanno poi prodotto un successivo fenomeno e cioè il fatto che a questo treno che ci viaggiava davanti si siano via via «agganciate» materie diverse che avevano comunque in fondo la difficoltà o l'inerzia nei confronti dell'applicazione di diverse disposizioni legislative, quando non addirittura - e, a mio avviso, in questo caso positivamente - il tentativo di superare contraddizioni che, nel modo alquanto farraginoso con cui si procede nel varare provvedimenti legislativi nel nostro paese, hanno poi posto in essere.

Per tali ragioni, la materia che stiamo esaminando, composta dal testo originario depurato di alcune questioni ma appesantito da altre introdotte dalla 1ª Commissione, contiene elementi di positività per la parte in cui si cerca di recuperare contraddizioni e difficoltà, ed elementi di negatività per la parte in cui si coprono - e in qualche modo si incoraggiano - ulteriori inerzie da parte del potere esecutivo o di quei soggetti della società economica o civile che, chiamati ad adeguarsi a nuovi provvedimenti che impongono regole più rigorose - per esempio, in relazione al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute e dei consumatori - finiscono per sfondare i tempi dell'applicazione di queste stesse norme.

Un altro elemento presente nel decreto-legge al nostro esame è il passivo protrarsi di indicazioni o di scelte che appartengono al passato e che, a nostro avviso, risultano superate.

Infatti, in un momento successivo il Parlamento rispetto ad alcune materie ha provveduto o sta provvedendo in maniera diversa o più organica, mentre invece esse si trascinano per una sorta di pigrizia legata forse anche al coagularsi - che nel frattempo si è verificato - di interessi in relazione alla soluzione originariamente posta.

È questo il caso, a nostro avviso, dell'articolo 1 del decreto-legge, che prevede la proroga del finanziamento per il piano regolatore generale degli acquedotti. Siamo contrari a tale disposizione normativa, recependo un parere espresso unanimemente dalla Commissione ambiente di questo ramo del Parlamento, la quale ci fa presente che dal momento in cui fu approvato questo piano regolatore generale degli acquedotti ad oggi è intercorso un fatto nuovo: il Parlamento sta varando una disciplina organica, una legge-quadro per quanto riguarda le acque e gli acquedotti.

Di conseguenza, non si comprende bene a cosa serva portare in fondo una elaborazione progettuale non esecutiva, che potrebbe trovarsi in forte contraddizione con la nuova disciplina normativa che il Parlamento si appresta a varare.

Per tale ragione, si tenta di mantenere in vita una sorta di simulacro di passate decisioni, quando stiamo per adottarne di nuove.

Per questo motivo, abbiamo presentato un emendamento che tende a sopprimere l'intero articolo 1 del decreto-legge. Con lo stesso spirito ci dichiareremo contrari ad altri punti del provvedimento al nostro esame che, o attraverso emendamenti presentati dalla Commissione o nel testo stesso, in qualche modo seguano questa linea del «doppio binario»: mantenere e cercare di far vivere questioni, che alla luce di ripensamenti successivi, dovrebbero essere considerate superate con tutte le conseguenze del caso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, relatore. Il relatore si rende conto delle ragioni illustrate dalla collega Barbieri, anche sulla base di un parere formulato dalla stessa Commissione.

Per la verità, debbo dire che il Governo ha insistito sull'opportunità di non sopprimere l'articolo 1 e mi sono convinto della bontà delle ragioni addotte dal rappresentante del Governo.

Si tratta di un problema largamente sentito, per cui il relatore ritiene di non poter esprimere parere favorevole alla soppressione dell'articolo, così come proposta dall'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono contrario all'emendamento per le ragioni esposte in sede di Commissione e ricordate poc'anzi dal senatore Ruffino.

Vorrei però invitare i presentatori dell'emendamento a ritirarlo, rilevando che non esiste alcun pericolo di invasione delle competenze relative all'ambiente, trattandosi soltanto della fissazione di un nuovo termine per l'aggiornamento di alcuni studi. Ciò mi pare non rientri neanche nelle materie specifiche riguardanti la tutela dell'ambiente.

Ritengo che la discussione di merito potrà formare oggetto giustamente delle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari.

Insisto pertanto nella richiesta di ritiro dell'emendamento; altrimenti il parere del Governo non può che essere negativo.

PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, accoglie l'invito del Governo?

* **BARBIERI.** Signor Presidente, ho già in qualche modo anticipato nel mio intervento che considero questo emendamento emblematico, nel senso di un alleggerimento del testo del decreto al nostro esame; mi rendo tuttavia conto, anche di fronte alla richiesta del Governo, che la questione non riveste carattere fondamentale, perchè fra l'altro il differimento del termine previsto riguarda solo l'anno in corso e non gli anni successivi.

Ho ritenuto di dover sottolineare questo modo assolutamente non condivisibile di procedere; tuttavia accedo alla richiesta del rappresen-

tante del Governo in considerazione del fatto che ci troviamo a discutere di tali questioni essendo ormai alla fine del mese di aprile per cui si tratterebbe di una proroga di solo alcuni mesi. Di fatto la proroga c'è già stata e ha rappresentato un modo di coprire attività eventuali che si sono svolte in questo periodo.

Ferme restando tutte le critiche già espresse, queste considerazioni mi inducono a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1025.

MANIERI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea fa presente innanzitutto che l'accoglimento di quelli 9.4, 11.1, 13.2, 15.4, 15.5, 21.2, 22.1 e 23.2 varrebbe a far venir meno tutti i motivi di contrarietà contenuti nel parere già reso sul testo del provvedimento. Fa poi presente che l'eventuale accoglimento dell'emendamento 25.0.103, vertente in tema di Comitato per la bioetica porterebbe a una revoca del parere favorevole già espresso dalla Commissione sul testo del disegno di legge in materia, poichè l'emendamento utilizza il medesimo accantonamento di fondo speciale ed è destinato alla stessa finalità del disegno di legge.

Il parere è contrario sugli emendamenti 9.100, che reitera la sostanza di analogo emendamento presentato in Commissione e nei confronti del quale fu espresso parere contrario, sull'emendamento 9.0.4/2, che prevede incrementi dei ruoli del personale scolastico a partire dal prossimo settembre e sull'emendamento 25.0.106 che potrebbe portare a una perdita di gettito».

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. Signor Presidente, vorrei, in ordine al parere testè letto, svolgere una breve considerazione.

Sull'emendamento 9.0.4/2, presentato dai senatori Biscardi, Saporo, Zilli, Speroni e Cannariato, il parere contrario verrebbe a cadere nel caso in cui i presentatori dell'emendamento stesso sopprimessero le ultime righe, cioè se l'emendamento terminasse con le parole «devono considerarsi vacanti.».

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli 2 e 3 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 2.

(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993 degli enti locali)

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al primo periodo, sostituire le parole: «è prorogato al 28 febbraio 1993» con le altre: «resta fissato al 28 febbraio 1993».

4.103

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il mio emendamento rappresenta soltanto una correzione di carattere letterale. Essendo tra l'altro trascorso il 28 febbraio 1993, la dizione proposta dal Governo risulta più comprensibile e, a mio parere, risponde ad un italiano migliore.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Finanziamenti per l'edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta*, nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di 30 giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal Commissario del Governo».

4.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 4-ter.

(Differimento di termini per le elezioni amministrative)

1. Per il solo anno 1993, il rinnovo dei consigli comunali e provinciali sciolti per motivi diversi dalla scadenza del mandato deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo allo scioglimento.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda i consigli comunali e provinciali sciolti ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221».

4.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 4-quater.

(Determinazione dei diritti camerali)

1. È prorogata per il 1993 la determinazione del diritto annuale di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

4.0.4

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Presentazione del rendiconto dei comuni
per le spese elettorali)*

1. Il termine di presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi».

4.0.101

IL GOVERNO

«Art. 4-....

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il termine previsto al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 68, si applica anche alle consultazioni elettorali del 5 aprile 1992».

4.0.104

MONTRESORI

«Art. 4-quinquies

(Programmi pluriennali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12"».

4.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4. ...

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1993".

4.0.100

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Consorzio per la gestione dei servizi)

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti";

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto".

4.0.103

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 1993".

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1 il Prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il Prefetto ne dà comuni-

cazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio in caso di soppressione ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1°».

4.0.102

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, intanto vorrei comunicare che l'emendamento 4.0.1, relativo ai finanziamenti per l'edilizia scolastica, deve essere considerato ritirato perchè analoga norma è contenuta nell'articolo 5.

L'emendamento 4.0.3, relativo al differimento di termini per le elezioni amministrative, deve essere considerato anch'esso ritirato perchè la settimana scorsa il Senato ha approvato l'accorpamento dei termini per le elezioni amministrative in due turni; pertanto questo emendamento, che era stato recepito dalla Commissione, s'intende assorbito dal disegno di legge di conversione del decreto-legge che è già diventato legge dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.4, pregherei i colleghi senatori di prendere atto del fatto che esso disciplina la determinazione dei diritti camerali. Il testo votato in Commissione prevede testualmente che «È prorogata per il 1993 la determinazione del diritto camerale...». Ritengo sia più corretta, se i colleghi sono d'accordo, la dizione: «È differita al 31 dicembre 1993 la determinazione...».

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.101 è quasi identico nella sostanza all'emendamento 4.0.104, presentato dal senatore Montresori; in sostanza vuole portare a sei mesi il termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei comuni.

Gli emendamenti 4.0.103 e 4.0.102 risolvono un problema interpretativo nato dalla lettura e dall'attuazione della legge n. 142 riguardante i consorzi tra gli enti locali, stabilendo e fissando in maniera perentoria, e senza dar motivo ad inutili contenziosi, il riaggiornamento degli statuti e le regolamentazioni conseguenti a convenzioni degli enti locali che partecipano agli statuti. Ciò deriva anche da una richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali, nonchè da un parere dello stesso Consiglio di Stato. Ritengo che le norme proposte possono contribuire a risolvere queste controversie e a porre in dirittura d'arrivo anche il problema dei consorzi.

* MONTRESORI. Signor Presidente, l'emendamento che ho presentato è sostanzialmente identico a quello del Governo. In questa sede voglio rafforzare un orientamento che il Parlamento aveva già espresso in sede di conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Il termine di cinque mesi per il rendiconto delle spese elettorali si

riteneva insufficiente, ma le norme di tale decreto-legge, che reiterava altri decreti-legge il cui *iter* risaliva già al gennaio 1992, non possono applicarsi, in quanto altrimenti avrebbero effetto retroattivo, alle elezioni politiche del 5 aprile 1992. Il mio emendamento chiarisce che la volontà del legislatore è nel senso che per tutte le elezioni che si sono svolte nel periodo in cui sono stati reiterati i decreti-legge debba valere la proroga dei sei mesi. Pertanto, se il Governo ritiene che il suo emendamento sia formulato in modo migliore e che sostanzialmente sia identico, non ho problemi a ritirare il mio emendamento.

FERRARI Karl. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.100 intende prorogare il termine previsto per il condono relativamente anche ad imprese di piccole dimensioni. Tale termine dovrebbe essere spostato dal 30 aprile al 31 luglio 1993, per concedere agli interessati un periodo di tempo maggiore per procedere al condono.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 4.0.101, presentato dal Governo, se non ricordo male già è stata approvata la proroga di sei mesi del termine per la presentazione del rendiconto delle spese elettorali.

MONTRESORI. Ma la norma non è retroattiva.

RUFFINO, *relatore*. Vorrei pregare gli uffici di controllare. In caso affermativo, l'emendamento 4.0.101 sarebbe superfluo. Ha senso invece l'emendamento 4.0.104, presentato dal collega Montresori: infatti, l'obiezione mossa dal Ministero è che la proroga del termine vale per il futuro e quindi non si applicherebbe alle consultazioni elettorali del 5 aprile 1992. So che vi sono alcuni comuni della Sardegna (e non solo di quella regione) che non hanno presentato tempestivamente il rendiconto delle spese per la consultazione elettorale del 5 aprile dell'anno scorso e i sei mesi sono decorsi ormai da tempo: se non approviamo, così come suggerisce il collega Montresori, questa norma di interpretazione autentica, il termine sarebbe decorso inutilmente, il rendiconto non avrebbe più alcun significato e il Ministero sarebbe autorizzato a non pagare le spese sostenute in quei comuni.

Per tali motivi il relatore, mentre prega di verificare se la proroga del termine di sei mesi per la presentazione del rendiconto delle spese elettorali sia già stata approvata con precedenti provvedimenti, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.0.104, presentato dal senatore Montresori, e 4.0.100, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi ero già espresso su quasi tutti gli emendamenti. Sono senz'altro

favorevole alle proposte di modifica suggerite dal Governo e desidero chiarire al relatore, che al riguardo ha sollevato un dubbio, che è stato differito soltanto il termine per la presentazione dei rendiconti riguardanti i contributi del Ministero dell'interno agli enti locali (che poi, in applicazione dell'ultima legge delega, sono stati del tutto abrogati). La proroga del termine non riguarda invece i rendiconti delle spese elettorali. Pertanto l'emendamento 4.0.101, presentato dal Governo, ha un contenuto specifico.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.104, presentato dal senatore Montresori, nutro delle perplessità. Comunque mi rimetto alla decisione dell'Aula.

L'emendamento 4.0.100, del senatore Ferrari Karl e di altri senatori, mi trova favorevole, anche se in alcuni casi, si può essere tratti in errore perchè si leggono gli emendamenti come se fossero orari dei treni, una serie di numeri senza alcun riferimento alla sostanza. Comunque ribadisco il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dalla Commissione, con la modifica indicata dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 4.0.104, presentato dal senatore Montresori, risulta precluso dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 5, 6, 7 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 5.

(Finanziamento delle opere di edilizia scolastica)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre 1993.

2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un «commissario *ad acta*» nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni il «commissario *ad acta*» è nominato dal commissario del Governo.

Articolo 6.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 7.

(Recupero della base contributiva)

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accessi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 30 giugno 1993», inserire le seguenti: «entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio unico i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993».

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1, approvato all'unanimità dalla Commissione, consente agli istituti bancari di provvedere all'inserimento nell'archivio unico dei conti, depositi e dei rapporti continuativi, del resto già stabilito da un precedente decreto-legge convertito in legge. Il suddetto emendamento consente di avere un archivio unico e di fornire il tempo necessario agli istituti di credito per provvedere alla attuazione di questa norma che tende, soprattutto, a garantire una maggiore trasparenza e ad evitare aspetti legati al famigerato riciclaggio del denaro sporco.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di tre anni».

9.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

9.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 9.100 mira a consentire la liquidazione dell'assegno provvisorio di pensione al personale che dipende dalle forze di polizia, rimettendolo alla competenza delle prefetture anzichè a quella del Ministero dell'interno. La stessa norma, sia pure a regime, vale per l'Arma dei carabinieri e per le altre forze di polizia, come previsto dalla nota legge n. 121. Ricordo che la Commissione in una precedente valutazione sul provvedimento si era espressa in modo favorevole. Raccomando pertanto all'Aula l'approvazione dell'emendamento 9.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 9.4 e a pronunciarsi sull'emendamento presentato dal Governo.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 9.4, dello stesso tenore dell'emendamento presentato dal Governo, propone la soppressione del comma 3 dell'articolo 9.

Il parere del relatore in merito all'emendamento 9.100 è favorevole; conseguentemente, l'emendamento 9.4 non avrebbe più alcun significato e dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Onorevole Ruffino, la Presidenza non è molto convinta del fatto che l'emendamento 9.4 non abbia più ragione di sussistere. Quindi lo porrei ai voti, a meno che lei non chiarisca meglio l'argomentazione che lo renderebbe superfluo.

RUFFINO, *relatore*. La Commissione bilancio aveva sollevato un problema di copertura finanziaria sul terzo comma dell'articolo 9 per cui, in adesione a questo parere, la 1ª Commissione aveva deciso di proporre la soppressione del comma 3. Il Governo, con l'emendamento 9.100, praticamente inserisce la stessa norma di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Credo che la questione debba essere risolta tra Governo e Commissione bilancio perchè, in linea di principio, come 1ª Commissione non avremmo nulla da ridire in merito a questa ulteriore proroga, sempre

che non configga con problemi di copertura finanziaria, così come la Commissione bilancio aveva sostenuto. In base alle argomentazioni della Commissione bilancio, la Commissione affari costituzionali si era opportunamente adeguata.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il relatore ricorda bene, ma la Commissione bilancio ha commesso un errore, ha «preso un granchio», perchè non c'è alcuna maggiore spesa. Non potendosi certamente negare il diritto del personale delle forze di polizia ad ottenere un trattamento pensionistico provvisorio in attesa di quello definitivo, con il comma 3 e con l'emendamento presentato dal Governo si vuole continuare a far sì, sia pure per un periodo limitato di tempo (un triennio), che questo trattamento pensionistico sia liquidato dalle prefetture anzichè dal Ministero dell'interno.

Non vi è alcuna maggiore spesa e il parere della Commissione bilancio è un fuor d'opera. È infatti da considerarsi insostenibile che il personale civile delle forze di polizia non abbia diritto ad un trattamento pensionistico provvisorio in attesa di quello definitivo.

Questo è il contenuto della norma, che non richiede ulteriore illustrazione. Circa il resto, l'emendamento della Commissione, soppressivo del comma 3, è antitetico all'emendamento governativo che ripristina il testo originario ed è assorbente rispetto a quello della Commissione.

Comunque le procedure di votazione sono disciplinate dalla Presidenza, che non ha certamente bisogno del mio suggerimento e del mio parere.

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPENEDO. La Commissione bilancio non può che confermare il parere già reso alla Commissione competente su tale questione. Faccio notare che, rispetto alla precedente versione, questa volta il parere contrario non è supportato dal richiamo all'articolo 81 della Costituzione, ma ciò non cambia la natura del giudizio.

RUFFINO, *relatore*. Se ho ben compreso, il parere della Commissione bilancio non è riferito all'articolo 81 della Costituzione. In questo caso inviterei il Governo a ritirare l'emendamento 9.100, mentre la Commissione ritirerebbe il proprio. In tal modo rimarrebbe il comma 3 dell'articolo 9 nel testo varato dal Governo.

La Commissione dunque ritira l'emendamento 9.4.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, la Presidenza sarebbe anche d'accordo su questa soluzione, ma non può ovviamente chiedere al Go-

verno di aderirvi automaticamente. Chiedo allora al Governo se intende accogliere il suggerimento del relatore.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sono d'accordo sulla proposta avanzata dal relatore, ma aggiungo che in sede di assegnazione dei pareri alla Commissione bilancio occorre stabilire dei punti fermi. Non è questa la prima volta, anche nella presente legislatura, che si verificano dei «pascoli abusivi», commessi e sollecitati attraverso l'espressione di pareri su questioni per le quali la Commissione bilancio non ha alcuna competenza. Molte volte infatti si procede senza guardare alla sostanza dei problemi. Prima si diceva che era la forza espansiva di qualcuno, anche fisicamente, a far aumentare le competenze della Commissione bilancio; ora che questa forza espansiva non c'è più, dobbiamo cercare di ricondurre le Commissioni, in sede di espressione dei pareri, alle proprie competenze.

Accetto comunque la proposta del relatore.

CARPENEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Carpenedo, le chiedo di lasciare alla Presidenza la possibilità di risolvere la questione.

Onorevole Sottosegretario, la 5ª Commissione permanente lavora secondo i criteri che la Presidenza ha sempre apprezzato e di cui anche in questa circostanza dà atto alla Commissione stessa.

Gli emendamenti presentati all'articolo 9 si intendono quindi ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 9.0.4, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Il personale di cui al comma 1, rimarrà a disposizione delle scuole, in cui presta servizio, dal 1° settembre al 31 dicembre 1993, per supplenze e altri compiti di istituto. I posti ricoperti dal predetto personale devono considerarsi vacanti e disponibili per le nomine in ruolo del personale vincitore di concorso.

9.0.4/2

BISCARDI, SAPORITO, ZILLI, SPERONI, CANNARIATO

All'emendamento 9.0.4, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Al fine di assicurare un razionale svolgimento dell'attività didattica dell'anno scolastico 1993-1994, il personale di cui al comma 1, dovrà essere utilizzato sino al dicembre 1993 in attività extradidattiche oppure in supplenze».

9.0.4/1

D'ALESSANDRO PRISCO, ALBERICI, BARBIERI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata».

9.0.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BISCARDI. Signor Presidente, una breve illustrazione dell'emendamento 9.0.4/2 non può prescindere da un riferimento all'articolo aggiuntivo 9-bis, che riguarda il collocamento a riposo del personale scolastico. In sede di Commissione avevamo presentato, insieme con i colleghi Saporito, Speroni ed altri, un emendamento che fissava al 1° settembre 1993 il pensionamento del personale scolastico, in quanto fermamente convinti che l'ordinamento scolastico, essendo un ordinamento speciale che prevede un anno scolastico che va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, dovesse rientrare fra gli ordinamenti speciali fatti salvi dalla legge delega. Così non è stato perchè su questo ragionamento di ordine giuridico, cui peraltro si era associato il sottosegretario Murmura, si è fatta prevalere la ragione economica; senonchè, al personale scolastico non poteva essere negato il diritto ad andare in pensione entro il 31 dicembre 1993, secondo la norma generale prevista nella legge delega e nel successivo decreto legislativo. Rimaneva però aperto un problema, cioè quello della continuità dell'insegnamento, nonchè della vacanza dei posti per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo dei vincitori di concorso che legittimamente attendono questo evento all'inizio di ogni anno scolastico.

Pertanto, ad integrazione dell'emendamento aggiuntivo approvato in sede di Commissione, noi proponiamo (vi è anche l'emendamento 9.0.4/1 che poi illustrerà, se lo ritiene, la collega Barbieri) che non vi sia una cesura della continuità scolastica. Il personale che andrà in quiescenza dal 1° gennaio 1994 potrà essere utilizzato, anche per recuperare parte della spesa economica, in compiti di supplenza o in

altri compiti di istituto, mentre i posti lasciati vacanti da detto personale saranno resi disponibili per le successive operazioni di immissione in ruolo o di mobilità.

Per la verità, nell'emendamento che insieme con altri colleghi avevo presentato, avrei preferito aggiungere la disponibilità per le nomine in ruolo di personale vincitore di concorso. Se il decreto non sarà convertito in legge anche dalla Camera e quindi sarà reiterato dal Governo, le altre operazioni di trasferimento e di mobilità del personale decadranno per scadenza di termini e quindi la vacanza sarà disponibile soltanto per le nomine del personale di ruolo.

In questo senso non ho nessuna difficoltà ad accettare il parere del collega Carpenedo, espresso a nome della Commissione bilancio. Ho voluto brevemente illustrare questo subemendamento all'emendamento 9.0.4 perchè con questa operazione assicuriamo alla vita della scuola una continuità ed una serenità che altrimenti non ci sarebbero state se avessimo, per esigenze economiche del Governo, disconosciuto da una parte il diritto del personale ad andare in pensione dal 1° settembre 1993 e comunque dal 1° gennaio 1994, e dall'altra, il diritto degli altri aspiranti al movimento o alla nomina in ruolo ad occupare le cattedre vacanti.

* BARBIERI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.0.4/1, il tema è già stato ampiamente illustrato dal senatore Biscardi. A me preme sottolineare come in questo caso ci troviamo di fronte alla situazione che prima richiamavo: l'utilizzo dello strumento del decreto-legge per introdurre emendamenti che in qualche modo recuperino le contraddizioni a cui il legiferare abbastanza approssimativo a cui siamo stati in qualche modo costretti ci ha portato. In questo caso vi è la contraddizione tra la normativa generale sul blocco delle pensioni per tutto il 1993 e quella speciale per la scuola che prevede che il pensionamento del personale scolastico, per motivi legati all'attività didattica, scatti dal 1° settembre di ciascun anno.

Sembrava che da questa contraddizione o l'uno o l'altro dei due soggetti collettivi che intervengono nell'ambito scolastico, vale a dire gli insegnanti e gli studenti, dovessero essere per forza penalizzati. O gli uni rimanendo privi di qualunque forma di emolumento per quattro mesi nel 1993 o gli altri vedendosi interrotta l'attività didattica in maniera traumatica al dicembre 1993, in seguito all'allontanamento dell'insegnante con cui si era avviato l'anno scolastico. Ciò accade anche in considerazione del fatto che non ci troviamo in questo caso di fronte ad un normale avvicendamento di personale ma ad una massa più cospicua di personale docente che si trova in quelle condizioni a causa di una svolta nell'ordinamento pensionistico e che ha deciso di accedere al pensionamento.

L'emendamento 9.0.4/2 presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori e l'emendamento 9.0.4/1 presentato dal mio Gruppo cercano di risolvere questo problema consentendo la permanenza in servizio di questo personale fino al 31 dicembre, ma negando la possibilità di utilizzazione dello stesso per attività didattiche e destinandolo ad attività diverse, a partire dalle supplenze, con questo risolvendo il problema di spesa che era stato evidenziato. Infatti, se tale personale

viene utilizzato nelle supplenze, evidentemente non se ne assumerà altro per tale mansione e quindi ci sarà un bilanciamento della spesa.

In ogni caso, da questa contraddizione che emerge tra le leggi, qualche sacrificio ricadrà sul personale docente perchè è quest'ultimo che dovrà adattarsi a svolgere attività extradidattiche di carattere generale oppure a coprire con l'attività di supplenza posti che non sono quelli su cui aveva invece la titolarità. Si renderà necessario quindi qualche spostamento, per cui sorgeranno sicuramente ulteriori difficoltà. Ci sembra però che la situazione prospettata sia quella che meglio distribuisce i sacrifici, e pertanto sia da accogliere, non essendo stato tra l'altro possibile adottarne una che li annulli completamente.

Ritengo che il testo dell'emendamento 9.0.4/2, presentato dal senatore Biscardi, senz'altro molto competente in questa materia, sia più completo dell'emendamento 9.0.4/1 da noi presentato, perchè si fa anche carico della questione riguardante la disponibilità di posti per le nomine in ruolo del personale vincitore di concorso.

Di conseguenza, confluiremo nella votazione sull'emendamento proposto dal senatore Biscardi, ritirando quello da noi presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 9.0.4 ed a pronunciarsi sull'emendamento 9.0.4/2.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.4, presentato dalla Commissione, si illustra da sè per la sua chiarezza.

Debbo dire che gli emendamenti 9.0.4/2 e 9.0.4/1 rispondono alla medesima esigenza di poter utilizzare il personale che rimane in servizio sino al 31 dicembre 1993. Si tratta di una disposizione opportuna, poichè tenta di dare un carattere diverso ad una norma che forse avevamo approvato un po' troppo frettolosamente. Infatti, con essa si vuole stabilire che tale personale possa svolgere supplenze o altri compiti di istituto.

Mi pare che i presentatori dell'emendamento 9.0.4/1 siano confluiti nell'emendamento presentato dal senatore Biscardi. Desidero soltanto osservare che, per recepire la proposta della Commissione bilancio, volta a sopprimere le parole: «e disponibili per le nomine in ruolo del personale vincitore di concorso», l'ultimo periodo dell'emendamento 9.0.4/2 dovrebbe essere il seguente: «I posti coperti dal predetto personale devono considerarsi vacanti».

Con queste osservazioni, il relatore non può che esprimere parere favorevole.

BISCARDI. Accolgo la proposta soppressiva del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti 9.0.4 e 9.0.4/2.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.4 è stato concordato in sede di Commissione, per cui il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.4/2, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori, potrebbero sorgere delle perplessità qualora si verificasse una particolare situazione. Comunque, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.4/2.

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana a questo subemendamento, in quanto, con la correzione che è stata proposta dal relatore e dagli stessi presentatori, esso risolve in maniera positiva la questione posta dall'emendamento 9.0.4, e cioè, tiene conto del calendario scolastico e consente che l'anno scolastico inizi nel modo corretto. Inoltre, sopprimendo l'ultima parte dell'emendamento 9.0.4/2, si consente un recupero dal punto di vista economico, perchè si può occupare personale in modo più produttivo. In particolare, si realizza uno spazio maggiore per le previsioni contenute nel disegno di legge-delega sul pubblico impiego a proposito dell'utilizzo d'ufficio del personale, che diversamente sarebbe difficilmente collocabile.

Quindi, lo ripeto, voteremo a favore di questo emendamento.

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZILLI. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Lega Nord.

Mi compiacio che questa situazione sia stata sanata in senso favorevole al personale della scuola, perchè esso si sarebbe ritrovato veramente molto penalizzato e sarebbe rimasto l'unico personale a non poter fruire della norma generale che dà diritto alla pensione dal 1° gennaio, dovendo rimanere in servizio fino al settembre 1994.

In questo modo vengono salvaguardate le esigenze del personale e in conseguenza dell'attività scolastica.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.4/2, presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.0.4/1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.4, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993.

2. Il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Progetti finalizzati)*. - 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo cercato di racchiudere nell'emendamento presentato dalla Commissione le norme contenute negli articoli 10 e 11 del decreto presentato dal Governo. In altri termini, sono stati previsti, al secondo comma, finanziamenti per i progetti finalizzati al perseguimento di risultati nella lotta alla droga, mentre con il comma 1 si è dato un ulteriore contributo per realizzare il «Progetto Efficienza Milano».

Noi ci auguriamo che le somme stanziare per l'anzidetto progetto possano evitare per il futuro di dover ricorrere ad ulteriori proroghe dei termini e che la pubblica amministrazione manifesti non solo trasparenza ma a massima efficienza nel realizzare gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole, anche perchè nel nuovo testo – su cui la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente – viene data una disciplina complessiva ed armonica alla materia dei progetti finalizzati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intendo sottolineare nuovamente l'esigenza, non solo che i progetti finalizzati al perseguimento di risultati nella lotta alla droga siano potenziati, ma, che si acquisisca piena consapevolezza – in particolare dopo il risultato del *referendum* – della necessità di un intervento più complessivo in merito a questo problema.

Nel consentire che i progetti impostati siano portati avanti e venga prorogato il termine fin qui previsto, credo che dobbiamo cogliere l'occasione per un impegno comune (a seguito, ripeto, dello stimolo che ci viene dal *referendum*), per un approccio ed una riflessione più complessiva in ordine agli strumenti necessari per portare avanti interventi nell'ambito della lotta della droga.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma 11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

11.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento è conseguente all'accorpamento, nell'articolo 10 delle norme di cui all'articolo 11 del decreto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «così come» fino a: «successive modificazioni» con le altre: «individuati dal Ministro dell'interno».

12.3

LA COMMISSIONE

All'emendamento 12.1, sopprimere le parole da:

«Fino all'emanazione della disciplina» fino a: «sulla base della precedente normativa».

12.1/1

PISCHEDDA, FORCIERI, FRANZA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede altresì, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni. Fino all'emanazione della disciplina organica dei servizi di vigilanza è consentito il ricorso a presidi di vigilanza privati sulla base della precedente normativa».

12.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 12.3 costituisce una specificazione in quanto al comma 2, primo periodo, si dice: «individuati dal Ministro dell'interno». Questo punto mi sembra che non abbia bisogno di una particolare illustrazione.

È più interessante l'emendamento 12.1, approvato dalla Commissione dopo un ampio dibattito. Il problema che si poneva all'attenzione della Commissione era se consentire o meno anche ai servizi di vigilanza privati di attivarsi per la vigilanza e la prevenzione degli incendi in luoghi di spettacolo come teatri, fiere, cinema e altro. La Commissione, dopo un ampio dibattito, era pervenuta ad un testo che ha sollevato, signor Presidente - mi pare corretto ricordarlo - alcune perplessità e, da parte di alcuni, notevoli riserve. Tant'è che alcuni colleghi hanno presentato un subemendamento al testo della Commissione: mi riferisco al subemendamento 12.1/1, sul quale il relatore, anche per economia di tempo e per brevità dei lavori, dà il proprio parere favorevole, ritenendo di interpretare anche il vasto consenso che si è registrato sulla soppressione di questa norma.

In altri termini, il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 12.3, e accetta il subemendamento 12.1/1 all'emendamento 12.1, predisposto dalla Commissione; fa osservare soltanto come non sia stata toccata da alcun emendamento la dizione: «... sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo», si tratta di un Ministero che in forza della prova referendaria è stato di recente soppresso. Entro il termine di sessanta giorni il legislatore potrà comunque decidere quale nome dare ad un eventuale nuovo Dicastero e, quindi, se sia il caso o meno di mantenere questa dizione.

* PISCHEDDA. Signor Presidente, intervengo brevemente anche perchè il relatore ha illustrato l'emendamento con chiarezza. L'emendamento serve a restituire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze, i compiti operativi e le responsabilità in materia di vigilanza passiva e in materia di intervento attivo; serve a chiarire l'intenzione dei presentatori dell'emendamento, che mai hanno inteso sottrarre ma indicare piuttosto nella regolamentazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco avrebbe dovuto dare anche l'opportunità e la possibilità di un intervento dei privati. L'interesse dei presentatori, rispecchiato nell'emendamento della Commissione, è principalmente di non far gravare su un'economia povera come quella dello spettacolo il costo derivante da questo servizio. Infatti, l'emendamento 12.1, approvato dalla Commissione, tende a far sì che in sede di emanazione di un regolamento complessivo si presti particolare attenzione anche al problema delle tariffe della prestazione di questo servizio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo è favorevole agli emendamenti così come illustrati, che hanno ricevuto anche il parere favorevole del relatore.

Per quanto mi riguarda, sorgono delle perplessità in ordine ad una delega senza criteri direttivi e requisiti molto precisi: non essendo però una delega legislativa vera e propria ma una norma amministrativa, forse sarebbe scrupolo eccessivo trasformare questa perplessità in opposizione. Pertanto, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.3.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole sull'emendamento 12.3 della Commissione e sull'emendamento 12.1/1, dei colleghi Pischedda, Forcieri e Franza.

Già in Commissione, sull'emendamento 12.1 avevamo assunto un atteggiamento fortemente critico. L'eliminazione delle ultime righe di questo emendamento, che scaturirebbe dall'approvazione dell'emendamento 12.1/1, riduce di molto le nostre perplessità perchè elimina la possibilità di un affidamento del tutto discrezionale di attività delicate, quali sono quelle relative alla prevenzione degli incendi nei luoghi di spettacolo, a servizi di vigilanza privata. L'approvazione dell'emendamento dei colleghi Pischedda, Forcieri e Franza ci metterà poi in condizione di votare a favore dell'emendamento 12.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1/1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole sull'emendamento 12.1/1, presentato dai senatori Pischedda, Forcieri e Franza. Già in discussione generale avevo rilevato che l'emendamento 12.1 della Commissione è peggiorativo del testo presentato dal Governo. Ritengo che con l'emendamento 12.1/1 si recuperi la sostanziale validità del testo del decreto-legge su questo punto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1/1, presentato dal senatore Pischedda e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

«Art. 12-bis.

(Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, le Scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle Scuole centrali antincendi, al Centro studi ed esperienze e ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui all'articolo 12-bis è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo».

12.0.101

IL GOVERNO

«Art. 12-ter.

(Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dall'articolo 4, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della stessa legge n. 966 del 1965, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli».

12.0.100

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, allo stato della normativa e della disciplina, i fondi necessari alla vita, all'attività e alle esigenze dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco vengono inviati mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei

funzionari che hanno la rappresentanza e la delega all'espletamento del servizio. Occorrono però tempi lunghi perchè tutto questo avvenga e, in talune situazioni, anche per la mancanza di disponibilità dei fondi, si sono manifestati inconvenienti, con un appesantimento dei residui passivi per la cui estinzione sono richieste particolari formalità. Si è perciò pensato alla costituzione di un fondo che possa rimediare a tali inconvenienti, fondo che comporta certamente una particolare responsabilità per i funzionari delegati e per gli uffici.

A questo obiettivo mira l'emendamento 12.0.101, di cui raccomandando l'approvazione all'Aula del Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

(Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte ai capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino a: «medesimo anno».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si fa fronte:

a) per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile;

b) per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

13.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 13.1 concerne le spese che il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad effettuare per lo svolgimento di alcuni servizi logistici. Su tale emendamento vi è stata una lunga discussione: poi è stato approvato anche per la modestia delle somme stanziare. L'altro giorno, il senatore Forte diceva: *de minimis non curat praetor*, ma devo dire al riguardo che quando si tratta di poche centinaia di milioni non se ne cura più nemmeno la contabilità dello Stato.

Signor Presidente, ritengo che la sostanza di questo emendamento consti nel dotare di alcuni servizi logistici il Ministero della marina mercantile con una spesa estremamente limitata, di circa 200 milioni nell'esercizio finanziario del 1993 e di 400 milioni di lire negli esercizi finanziari successivi.

In relazione all'articolo 13 del decreto-legge, l'emendamento presentato dalla Commissione si adegua al parere espresso dalla Commissione bilancio che aveva sollevato problemi di copertura finanziaria. Pertanto, l'emendamento approvato dalla Commissione non è altro che una risposta positiva alle osservazioni critiche della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento 13.1 ma non per le motivazioni testè espresse, spero scherzosamente, dal relatore. Siamo favorevoli a tale emendamento non in quanto si tratti *de minimis*, ma perchè riteniamo che le richieste avanzate dal Governo, quando ci ha sottoposto questa esigenza, fossero quelle di un equo trattamento di alcuni servizi (in questo caso, le attività di mensa), e riguardassero le diverse categorie del personale in organico presso il Ministero della marina mercantile.

Quindi, ripeto, siamo favorevoli a tale emendamento, in quanto si tratta di una decisione che va nella direzione dell'equità nel trattamento del personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributo al fondo di solidarietà nazionale della pesca)

1. Al Fondo di solidarietà nazionale della pesca di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, è assegnato, per l'anno 1993, un contributo di lire 5 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

13.0.1

BARBIERI, PIERANI, ANDREINI, PERUZZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BARBIERI. Signor Presidente, brevissimamente, si tratta di un emendamento che tiene conto del parere della Commissione bilancio che in sede di esame aveva cassato la seconda parte dell'articolo 13, ossia quella relativa all'utilizzazione delle somme previste dal capitolo 3575 del bilancio, trattandosi di residui passivi di parte corrente che correttamente la Commissione bilancio aveva ritenuto non riutilizzabili

nel corso degli esercizi successivi; esso mira a reintrodurre il finanziamento di 5 miliardi del Fondo nazionale di solidarietà per l'attività della pesca (che altrimenti sarebbe sparito dal provvedimento) all'uopo utilizzando correttamente a copertura i fondi globali di cui alla rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta di una somma pari a circa 5 miliardi (quindi di una cifra non consistente) che era già prevista nel provvedimento e che in questo caso serve ad affrontare, sia pure parzialmente, i problemi verificatisi in seguito alle diverse calamità che l'anno scorso hanno colpito le attività dei consorzi di pescatori in alcune realtà del nostro paese (mi riferisco specificatamente a morie di molluschi e pesci causate dall'inquinamento).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. Non si può non ricordare, infatti, che il provvedimento era stato già da tempo annunciato; addirittura erano state inoltrate delle richieste di indennizzo per danni causati da eventi calamitosi. Dare delle risposte ad attese legittime che erano state consacrate anche in testi legislativi ritengo che risponda ad una esigenza di certezza. Per tali motivi esprimo parere favorevole all'emendamento 13.0.1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dalla senatrice Barbieri e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,

l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 15.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai capitoli 4532» fino a: «sviluppo, e» con le altre: «al capitolo».

15.4

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e di quelle da affidare a soggetti interni alla Amministrazione dello Stato o ad enti pubblici di ricerca o ad altri enti e associazioni senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

1-ter. È soppresso il primo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

15.3

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

15.5

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 15.4 risponde ad una esigenza sollevata dalla Commissione bilancio per ragioni di copertura, parere al quale si è adeguata la 1ª Commissione.

L'emendamento 15.3, invece, risponde ad una esigenza avvertita dalla Commissione di rendere obbligatoria la effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria, esigenza largamente sentita anche per ragioni di opportuna trasparenza.

L'emendamento 15.5 rappresenta anch'esso il recepimento del parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 16 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 16.

(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 17.

(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 17.4, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sospeso fino all'adozione e al recepimento di una direttiva comunitaria sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».

17.4/1

GOLFARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi)*. - 1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori ed imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, è differito al 31 marzo 1994.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente adotta i provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dall'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o le aziende municipalizzate o i loro concessionari, ed i consorzi obbligatori, istituiti a norma dell'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni dalla legge n. 475 del 1988, stipulano le convenzioni di cui al citato articolo 9-*quater*, comma 4. Tali convenzioni sono stipulate anche con i comuni aventi un minor numero di abitanti, quando i comuni stessi siano compresi nello stesso bacino di utenza di comuni aventi più di 15.000 abitanti.

5. Gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti ai sensi del comma 1 vanno riferiti alle quantità dei contenitori ed imballaggi per liquidi relative ai comuni nei quali è stata attivata la raccolta differenziata e si intendono comunque conseguiti se i consorzi obbligatori hanno riciclato l'intera quantità raccolta e consegnata dai comuni. A tal fine i comuni, le aziende municipalizzate ed i consorzi di cui al comma 4 sono tenuti, entro il mese successivo alla scadenza del quadriennio, a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'ambiente».

17.4

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 17.4, sostitutivo dell'articolo 17, risponde ad una esigenza sollevata dai comuni italiani in ordine alla necessità di prorogare il termine previsto in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi. Il problema è molto importante, però occorre creare le condizioni strutturali perchè lo smaltimento possa svolgersi senza porre oneri insostenibili agli enti locali.

L'emendamento 17.4 risponde a questa esigenza prioritaria ed è stato accolto a larghissima maggioranza da parte della Commissione, credo addirittura all'unanimità.

Per quanto riguarda il subemendamento 17.4/1, inviterei il presentatore a ritirarlo, in quanto prevede la sospensione dei termini relativi al riciclaggio dei contenitori per liquidi fino al recepimento della direttiva comunitaria sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

In definitiva questa sospensiva, che ha una sua ragione, confligge con la normativa contenuta nell'articolo 17 così come proposto dalla Commissione, per cui pregherei il collega Golfari di ritirare l'emendamento che aveva un senso se il testo del Governo su questo tema fosse rimasto inalterato. Poichè il testo del decreto-legge del Governo è stato sostanzialmente modificato, credo che l'emendamento 17.4/1 abbia perso di contenuto e di significato.

PRESIDENTE. Senatore Ruffino, l'assenza del senatore Golfari non impone alla Presidenza di porre in votazione l'emendamento, che pertanto è decaduto per assenza del presentatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 17.4.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 17.0.1, premettere il seguente comma:

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

“1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, nello stesso termine, deve essere inviata alla regione”.

17.0.1/1

RUSSO Michelangelo, CIMINO, FERRARA
Vito, SCIVOLETTO, PARISI, CUSUMANO,
PIZZO, BONO PARRINO, LAURIA

All'emendamento 17.0.1, sostituire le parole: «31 marzo 1995» con le altre: «31 maggio 1995».

17.0.1/2

SPECCHIA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 marzo 1995».

17.0.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, l'emendamento 17.0.1/1 è legato all'emendamento 17.0.1 approvato dalla Commissione, che stabilisce una nuova proroga alla deroga alla «legge Merli» stabilita con decreto-legge n. 10 del 26 gennaio 1987 per lo smaltimento sul suolo degli scarichi dei frantoi oleari. Occorre valutare la situazione che si è venuta a creare.

Il decreto appena citato, venendo incontro ad una situazione gravissima, prevedeva che gli interessati potessero entro un mese avanzare domanda per usufruire della deroga prevista: molti lo hanno fatto, moltissimi no, per cui oggi, a 6 anni di distanza, abbiamo una situazione alla quale in qualche modo occorre porre riparo.

Noi proponiamo che il termine per presentare le domande e quindi godere della deroga fissata dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, venga prorogato al 30 giugno 1993, in accordo con l'emendamento presentato dalla Commissione. Infatti, per tante ragioni che sarebbe qui lungo spiegare, i gestori dei frantoi non possono versare le acque reflue nelle fogne (spesso i comuni sono privi di depuratori) nè a mare, nè nei fiumi e nei torrenti per cui lo smaltimento sul suolo allo stato attuale potrebbe quindi consentire una via di uscita alla situazione di emergenza.

Vorrei ricordare che, almeno in alcune aree della Sicilia, i proprietari hanno deciso per la prossima annata di non aprire i frantoi perchè, ciò facendo, rischierebbero di essere denunciati a norma della «legge Merli». Si può pertanto benissimo comprendere quale situazione si verrebbe a creare. L'emendamento ha perciò lo scopo di mettere tutti i frantoi nelle stesse condizioni, consentendo loro di godere delle proroghe e delle normative che si andranno ad approvare e sanare così una situazione di tensione sociale che diversamente non avrebbe sbocchi.

* **SPECCHIA.** Signor Presidente, il collega Russo ha già spiegato il contenuto degli emendamenti, che si riferiscono in sostanza al problema dello spandimento delle acque reflue sul suolo.

La Commissione, con l'emendamento 17.0.1, ha sostanzialmente approvato all'unanimità un differimento del termine, che scadeva al 31 marzo di quest'anno, al 31 marzo 1995. Ho presentato l'emendamento 17.0.1/2 per proporre di spostare il termine dal 31 marzo al 31 maggio 1995 perchè, come ben sanno i colleghi pugliesi, o almeno di una parte di questa regione, mentre nella zona del barese la lavorazione delle olive si conclude già a febbraio-marzo, in provincia di Brindisi, di Taranto e anche nella provincia, che ben conosce il nostro Presidente, di Lecce, questa lavorazione è ancora in corso; attualmente abbiamo ancora la maggior parte dei frantoi che sta lavorando le olive. Pertanto, se proroga deve esserci, propongo che sia una proroga piena, cioè

valida per tutti, perchè sarebbe invece una ingiustizia se rimanesse il termine del 31 marzo, dato che ne usufruirebbero soltanto alcuni mentre altri ne rimarrebbero esclusi.

Per questo motivo mi permetto di raccomandare all'attenzione dei colleghi di votare a favore di questo emendamento perchè con esso si riparerrebbe ad una «piccola» ingiustizia. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PRESIDENTE. Invito il relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 17.0.1, a pronunciarsi sugli altri emendamenti in esame.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 17.0.1, esso proroga al 31 marzo 1995 il termine per l'approntamento delle disposizioni in materia di frantoi oleari: ritengo sia una disposizione opportuna. Annuncio fin d'ora che accolgo l'emendamento 17.0.1/2, presentato dal senatore Specchia, che propone di spostare il termine dal 31 marzo 1995 al 31 maggio 1995.

Esprimo inoltre consenso all'emendamento 17.0.1/1, presentato dal senatore Russo e da altri senatori, perchè effettivamente è difficile spiegare come la molitura delle olive possa cagionare effetti gravi. In effetti le olive sono un prodotto naturale e pertanto, anche come ligure, ritengo che la norma contenuta nell'emendamento 17.0.1/1 risponda ad un'esigenza largamente sentita. Se il collega Russo mi consente, vorrei però suggerire una modifica là dove si dice che i titolari di impianti di molitura delle olive sono tenuti a presentare al sindaco domanda entro il 30 giugno 1993. Ricordo che siamo già nel mese di maggio 1993 e che il decreto-legge dovrà essere reiterato: il termine potrebbe essere spostato al mese di dicembre 1993, data più realistica. Ritengo sia opportuno modificare l'emendamento in questo senso.

Esprimo comunque parere favorevole, anche se dire che copia della domanda deve essere nello stesso termine inviata alla regione vuol dire fare una norma legislativa regolamentare. Si potrebbe in questo caso apportare una correzione dicendo che una domanda di autorizzazione allo smaltimento deve essere presentata al sindaco trasmettendone copia alla regione. Se il collega Russo vuole accogliere questa mia modesta indicazione, può inserirla nel suo emendamento. Non ho comunque obiezioni di fondo da sollevare.

PRESIDENTE. Senatore Russo, dopo aver ascoltato le motivazioni del relatore, se ritiene di proporre una modifica del suo emendamento la invito a predisporla.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo è favorevole agli emendamenti presentati.

Manifesto tuttavia una perplessità: ritengo che per la legge n. 142 la competenza in materia, tranne forse che per le regioni a statuto speciale, sia delle province. Per questo motivo ritengo che la domanda dovrebbe essere inviata, oltre che al sindaco, al presidente delle

amministrazioni provinciali competenti per territorio. Infatti la norma vale soltanto in riferimento alle regioni a statuto speciale.

Sul merito degli emendamenti sono comunque favorevole.

RUSSO Michelangelo. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO Michelangelo. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del relatore di fissare la deroga al 31 dicembre 1993.

Per quanto riguarda l'altra osservazione, ho riprodotto testualmente una disposizione contenuta nel decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, poi convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119.

RUFFINO, *relatore*. Se è così, concordo con il senatore Russo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1/1, presentato dal senatore Russo Michelangelo e da altri senatori, con la modifica alla data proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1/2, presentato dal senatore Specchia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 18.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando moduli-

stica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

18.1

LA COMMISSIONE

Al comma 2 sostituire le parole: «devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1» con le altre: «non devono essere rinnovate».

18.103

SCHEDA, RIVIERA, CICCHITTO, LIBERATORI

Aggiungere infine il seguente comma:

«2-bis. La comunicazione dei dati di cui all'allegato I sezione 4 del decreto ministeriale 14 dicembre 1992 sarà effettuata a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva CEE 91/156».

18.104

SCHEDA, RIVIERA, CICCHITTO, LIBERATORI

Aggiungere infine i seguenti commi:

2-ter. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i rifiuti derivanti da lavorazioni di origine non industriale, assimilabili agli urbani, in quanto vengano conferiti, direttamente o a mezzo apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2-quater. La presentazione delle denunce annuali relative ai rifiuti destinati al recupero di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, è effettuata a partire dall'entrata in vigore della disciplina giuridica di esatta individuazione della natura dei medesimi, delle operazioni di recupero e delle modalità di gestione, in attuazione della normativa comunitaria in materia.

2-quinquies. Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1990, n. 30, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento o riutilizzo di materie

prime secondarie senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

18.102

SCHEDA, RIVIERA, CICCHITTO, LIBERATORI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i rifiuti derivanti da lavorazioni di origine non industriale, assimilabili agli urbani, in quanto vengano conferiti, direttamente o a mezzo apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2-ter. La presentazione delle denunce annuali relative ai rifiuti destinati al recupero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, è effettuata a partire dall'entrata in vigore della disciplina giuridica di esatta individuazione della natura dei medesimi, delle operazioni di recupero e delle modalità di gestione, in attuazione della normativa comunitaria in materia.

2-quater. Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1990, n. 30, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento o riutilizzo di materie prime secondarie senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

18.100

GUZZETTI, SAPORITO, COVELLO

Aggiungere infine i seguenti commi:

«2-bis. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i rifiuti derivanti da lavorazioni di origine non industriale, assimilabili agli urbani, in quanto vengano conferiti, direttamente o a mezzo di apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2-ter. La presentazione delle denunce annuali relative ai rifiuti destinati al recupero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, è effettuata a partire dall'entrata in vigore della disciplina giuridica di esatta individuazione della natura dei medesimi, delle operazioni di recupero e delle modalità di gestione, in attuazione della normativa comunitaria in materia.

2-quater. Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1990, n. 30, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento o riutilizzo di materie

prime secondarie senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

18.101

GOLFARI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, la materia al nostro esame concerne la proroga del termine relativo al catasto dei rifiuti. La Commissione ha proposto di sostituire il comma 2 dell'articolo 18 del decreto prevedendo che siano gli uffici a riportare su modulistica conforme gli elementi indicativi riportati nelle denunce prodotte ai fini del catasto dei rifiuti.

LIBERATORI. Signor Presidente, la motivazione dell'emendamento 18.103 è legato alla proroga dei termini per l'invio delle denunce, fissato dalla legge nel 28 febbraio: tale proroga è stata concessa soltanto il 2 marzo.

Prima della proroga, numerose aziende, nel rispetto dei termini fissati dalla legge, avevano utilizzato - in mancanza delle nuove schede che l'amministrazione non aveva distribuito - la modulistica sino a quel momento disponibile. Del resto, alcune amministrazioni regionali avevano fornito prescrizioni in tal senso.

Secondo il testo governativo tali aziende dovrebbero ripetere la comunicazione usando le nuove schede. Ne consegue che proprio le aziende che si sono adoperate per rispettare i termini fissati dalla legge verrebbero ad essere penalizzate.

Per quanto concerne l'emendamento 18.104, il motivo per cui è stato presentato risiede nel fatto che con la scheda di cui alla sezione 4 vengono chiesti dati relativamente ai rifiuti destinati al riutilizzo.

Questa materia dovrà essere radicalmente rivista dal Parlamento nei prossimi mesi con il recepimento della direttiva CEE 91/156.

Sembra quindi opportuno - prima di imporre la compilazione della scheda di cui alla sezione 4 - attendere il provvedimento di recepimento, anche al fine di evitare di dover poi modificare le norme in rapida successione. Tra l'altro, la materia è già oggetto di esame da parte della Camera dei deputati.

I commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento 18.102 si illustrano da sè, mentre il 2-quinquies è stato presentato per corrispondere all'incertezza diffusa negli operatori dalle contrastanti e contraddittorie norme succedutesi nel tempo.

Occorrerebbe quindi eliminare le pesanti conseguenze penali a carico degli operatori che, in pendenza di questa incertezza ed in buona fede, hanno proceduto all'utilizzazione delle materie prime secondarie.

Risulta a tal fine necessario escludere la punibilità di chi, prima dell'entrata in vigore delle norme proposte ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente del 26 gennaio 1990, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento o riutilizzo di materie prime secondarie senza l'autorizzazione

prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a parte l'assenza dei presentatori, debbo far presente che gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono identici all'emendamento 18.102, testè illustrato dal senatore Liberatori.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. Il relatore si rimette all'Aula per quanto riguarda gli emendamenti 18.103 e 18.104, presentati dai senatori Scheda, Riviera e Cicchitto e Liberatori.

In merito all'emendamento 18.102, mentre il relatore in linea di massima può esprimere un'adesione ai commi 2-ter e 2-quater che l'emendamento stesso tende ad introdurre (adesione che trova una sua ragione nel fatto che tale proposta è stata sostenuta in termini pressochè analoghi da numerosi altri colleghi), viceversa esprime perplessità e riserve sostanziali sul comma 2-quinquies.

Vorrei pregare i presentatori di valutare l'enorme portata di questo comma, il quale recita: «Non è punibile chi, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1990, n. 30, abbia effettuato operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento o riutilizzo di materie prime secondarie senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».

Confesso di non aver ben inteso il significato di una sanatoria così generalizzata, che prevede la non punibilità per coloro i quali abbiano effettuato senza l'autorizzazione necessaria determinate operazioni, soprattutto se si considera che in precedenza - in termini direi contraddittori - l'emendamento stesso recita: «in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente». Nella medesima dizione vi è una norma a mio avviso palesemente contraddittoria: si dispone una sanatoria largamente generalizzata perchè si prevede espressamente la non punibilità di coloro che senza la necessaria autorizzazione abbiano effettuato le operazioni indicate. Onestamente, se non mi vengono offerti elementi tali da convincermi dell'opportunità di tale disposizione, resto del convincimento che si tratta di una sanatoria di carattere penale che non mi sento assolutamente di poter condividere e sulla quale esprimo pertanto un netto parere contrario.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento 18.1 della Commissione; si rimette all'Aula per quanto riguarda gli emendamenti 18.103 e 18.104.

Viceversa, il parere del Governo è del tutto contrario agli emendamenti 18.100, 18.101 e 18.102 perchè in un disegno di legge di proroga o di differimento di alcuni termini non si può pervenire ad una rivisitazione di tutte le discipline. Si tratta di argomenti estremamente delicati che meritano puntuale attenzione.

Data l'autorevolezza dei presentatori degli emendamenti, li invito a ritirarli. Se si dovesse insistere nella votazione, il parere del Governo rimarrebbe contrario.

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Senatore Liberatori, vuole precisare la sua posizione, dopo aver ascoltato il parere del relatore e del rappresentante del Governo?

LIBERATORI. Signor Presidente, se l'ultima parte dell'emendamento 18.102 deve essere intesa come sanatoria generalizzata, preferisco ritirarla. Pertanto rimangono soltanto i commi 2-ter e 2-quater dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 18.103 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 18.104, presentato dal senatore Scheda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.102, nella parte rimasta a seguito del ritiro del comma 2-quinquies.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 18.102 il gruppo del PDS è favorevole ai commi 2-ter e al 2-quater essendo l'utilità dal punto di vista ambientale che producono i provvedimenti e gli atti per i quali si propone un rinvio e addirittura la cancellazione assolutamente sproporzionata all'onerosità degli stessi per migliaia di piccole e piccolissime imprese; mi riferisco soprattutto a quelle citate al 2-ter.

Il comma 2-quinquies costituisce invece una sanatoria del tutto inaccettabile che avrebbe penalizzato le imprese serie e favorito un abusivismo già diffusissimo nel settore e forse coperto attività criminali nei confronti dell'ambiente. Pertanto, ne condividiamo il ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dal senatore Scheda e da altri senatori, nel testo modificato che risulta ora composto dai soli commi 2-ter e 2-quater.

È approvato.

Avverto che gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18:

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Caratteristiche del latte crudo)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, è differito al 31 dicembre 1994».

18.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 18-.....

*(Autorizzazione sanitaria
per la produzione di latte crudo)*

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

18.0.100

LA COMMISSIONE

«Art. 18-ter.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1992 e seguenti in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985».

18.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'articolo 18 riguarda le caratteristiche che deve avere il latte crudo e l'autorizzazione sanitaria per la sua produzione. Circa le prime, il termine viene differito al 31 dicembre 1994 con l'emendamento 18.0.1, mentre l'emendamento 18.0.100 precisa che la disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria s'intende riferita soltanto alle aziende di produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare. In altri termini si tratta, signor Presidente, di un'interpretazione autentica della norma.

L'emendamento 18.0.2 estende la facoltà di acquisizione di edifici per sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri agli anni 1992 e seguenti. Credo che sia superfluo illustrare questo emendamento la cui importanza l'Aula vorrà sottolineare con l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole sui tre articoli aggiuntivi presentati, pur facendo rilevare che circa l'autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo non si prevede una proroga o un differimento di termini ma si fornisce soltanto un'interpretazione autentica della norma.

Per quanto attiene all'emendamento 18.0.2 sarebbe utile al penultimo rigo sostituire la dizione «della medesima legge n. 16 del 1985», con la dizione «della legge 6 febbraio 1985, n. 16».

PRESIDENTE. Trattandosi di una questione di carattere formale potrà essere esaminata in sede di coordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 19.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti

tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1994», con le altre: «31 dicembre 1993».

19.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:

“2. In particolare gli impianti elettrici devono essere protetti o mediante impianti di messa a terra associati ad interruttori differenziali ad alta sensibilità o, in alternativa, mediante altri sistemi equivalenti di protezione”».

19.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, relatore. L'articolo 19 riguarda la proroga dei termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti nelle abitazioni. Il comma 2 di tale articolo stabilisce una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni per il mancato rispetto del termine. Il Governo nel decreto-legge aveva disposto una proroga al 31 dicembre 1994 di questo termine, mentre la Commissione è stata di diverso avviso e propone di abbreviare il periodo di proroga, spostando la scadenza al 31 dicembre 1993 anzichè al 31 dicembre 1994.

A questo punto termina la mia funzione di relatore, espressione della Commissione. Debbo riferire all'Aula che in ordine a questa anticipazione del termine di proroga per l'installazione degli impianti elettrici sono venute sollecitazioni da più parti. Si sostiene sotto il profilo tecnico che la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni comporta gravosi oneri per i proprietari di modestissimi appartamenti e può essere estesa anche agli amministratori di condominio. Ritenevo giusto rappresentare all'Assemblea questa osservazione: vi sono numerose istanze di varie associazioni che sostengono l'opportunità di lasciare inalterato il testo predisposto dal Governo che prevede la proroga fino al 31 dicembre 1994 (termine che deve essere effettivamente perentorio); in tal modo si consentirebbe di adeguare gli impianti elettrici alle normative anche comunitarie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento 19.2 ed è favorevole sull'emendamento 19.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo le preoccupazioni sia dei proprietari sia degli amministratori sia degli installatori, però si tratta di una norma approvata ormai da diverso tempo. Il condominio nel quale io abito ha adeguato gli impianti entro i termini previsti prima che fosse emanato questo decreto-legge recante la proroga. Mi sembra una questione tipicamente italiana: non si programma, si arriva all'ultimo momento, e si obietta: «adesso mancano solo due giorni, come faccio a realizzare un adeguamento dell'impianto per cui è necessario un mese?». Se ci si fosse adoperati quando è stata approvata la legge, che è del 5 marzo 1990, senz'altro si sarebbe fatto in tempo. Sono passati oltre tre anni e in tre anni si adegua tutto quello che si vuole.

Per tali motivi esprimo voto favorevole sull'emendamento 19.2, presentato dalla Commissione.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole sull'emendamento 19.2, presentato dalla Commissione. È certo possibile che gli adempimenti previsti dalla legge creino qualche difficoltà, ma è pur vero che la posta in gioco è la sicurezza delle persone che abitano negli appartamenti e che utilizzano impianti elettrici. Ci sembra che l'impor-

tanza dell'adeguamento sia comunque tale da consigliare la previsione di un termine più breve rispetto a quello stabilito dal Governo.

Peraltro, le sanzioni amministrative del comma 2 dell'articolo 19 non sono tanto pesanti da determinare gravi problemi a chi vi incorra per non essere riuscito ad adeguare gli impianti entro il termine fissato.

MANZINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana sull'emendamento 19.2. Un termine più breve consente anche alle imprese che dovranno installare questi nuovi strumenti di sicurezza di poterlo fare con il massimo della correttezza. Infatti, in caso contrario, qualora non rispettassero i tempi, non potrebbero più certificare che le opere sono state eseguite secondo quanto previsto dalla legge e quindi gli utenti e gli operatori si troverebbero in difficoltà. Pertanto ritengo che sia giusto accogliere tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 20.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

20.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, confesso un certo imbarazzo. Infatti in Commissione abbiamo soppresso la norma relativa alla informazione del consumatore, laddove il Governo aveva previsto che i termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994. Il Governo, aveva previsto, evidentemente entro limiti di tempo, una proroga per l'emanazione del regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 126 del 10 aprile 1991 e per quelle relative al commercio e alla confezione di prodotti non corrispondenti alle disposizioni di cui allo stesso articolo 1.

Pur dando atto che la Commissione ha proposto la soppressione dell'articolo 20, vorrei sottoporre all'Aula la seguente valutazione: *quid juris?* Che cosa accadrà abrogando l'articolo 20, in mancanza di un regolamento di attuazione della legge n. 126 del 1991? Le norme per l'informazione del consumatore non potranno trovare una loro regolamentazione se sopprimiamo il termine entro il quale il regolamento deve essere attuato dal Governo. Pertanto vorrei fare una riflessione: sopprimendo l'articolo 20, quali norme per l'informazione del consumatore noi forniamo? Quali sono i prodotti la cui vendita è consentita? Quali le garanzie?

Non so se il sottosegretario Murmura, che si sta occupando con molta diligenza del provvedimento al nostro esame, sia in grado di dare, anche per la vastità e l'eterogenità della materia, alcune indicazioni specifiche relative a questo settore. Stiamo parlando della tutela del consumatore ed il Governo ci chiede un termine. Vorrei che qualche collega facente parte della 1ª Commissione mi ricordasse le motivazioni per cui in quella sede si è ritenuto opportuno proporre la soppressione dell'articolo 20, una decisione che oggi mi ispira qualche perplessità.

Mi perdoni signor Presidente nel mio intervento mi sono comportato più che come relatore, come componente dell'Assemblea ma il mio intento era quello di valutare e di far valutare ai colleghi tale questione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 20. Infatti ritiene che il compito di informazione del consumatore rientri in un dovere di carattere generale a servizio dei cittadini.

Non riesco a comprendere le motivazioni di questa proposta. Pertanto insisto per la reiezione dell'emendamento 20.2, presentato dalla Commissione.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, aderisco all'invito del relatore Ruffino. È trascorso un po' di tempo, pertanto potrei non ricordare bene. Credo comunque si tratti dell'informazione che i produttori devono dare al consumatore attraverso l'etichettatura dei prodotti. Quindi non si tratta di un onere particolarmente gravoso, a differenza di quello che

discende dall'articolo 19, che obiettivamente pone dei problemi di adeguamento degli impianti, di messa a terra, di installazione di interruttori differenziali e altro. Qui si tratta semplicemente di scrivere su un'etichetta altre informazioni, oltre a indicare la presenza di E103, E104, lecitina di soia, mono e di-gliceridi, acidi grassi alimentari e altre sostanze, che notiamo se abbiamo l'accortezza di osservare le etichette, cosa che io faccio abitualmente.

Si tratta semplicemente di adeguare le indicazioni sulle etichette e non si vede quale grave difficoltà ci sia nello scrivere su un'etichetta talune notazioni. Adesso non ricordo il contenuto esatto della norma, se invita ad esprimere anche il numero delle calorie o altri elementi utili al consumatore; si tratta semplicemente di riportare sull'etichetta certe caratteristiche del prodotto e non vedo che bisogno ci sia di prorogare ulteriormente un termine per un adempimento che si può realizzare in pochissimi giorni.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, credo che le preoccupazioni del relatore Ruffino siano superabili se si analizza quali sono le norme cui si riferiscono i termini previsti dall'articolo 20 e che la Commissione propone di non prorogare. Si tratta di norme estremamente semplici.

All'articolo 1 della legge n. 126 del 1991, qui richiamata, si stabilisce semplicemente quali indicazioni debbano essere riportate sulle etichette dei prodotti. L'unico termine previsto riguarda un decreto del Ministro dell'industria che doveva essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nel quale venivano stabilite le norme di attuazione del comma 2 del citato articolo, che peraltro è estremamente chiaro anche nella formulazione della legge, quindi non credo crei particolari problemi non prorogare questi termini.

L'articolo 3, comma 1, della stessa legge prevede semplicemente il divieto del commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1. Anche in questo caso non credo occorranza anni per dare attuazione ad un adempimento già chiaro di per sé senza bisogno di ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.

Ritengo, quindi, che permanere nella posizione assunta dalla Commissione sia assolutamente consigliabile. È un segnale che diamo affinché non vengano accampati pretesti per una dilazione ulteriore di norme, in questo caso semplici, non sconvolgenti, si tratta di etichettature, di confezioni su cui vanno evidenziati determinati dati. Se questi termini verranno ulteriormente protratti si darà solo il segnale dell'inerzia, della pigrizia, della mancanza di volontà di attuare una legislazione che, da un lato, è moderna e, dall'altro, è attenta agli interessi dei consumatori.

In nome di cosa avverrebbe questa proroga? Forse della salvaguardia di quelle scorte di prodotto ancora giacenti nei magazzini con le vecchie indicazioni. Ma perché ci sono queste scorte di prodotto a distanza di tanto tempo? Perché in nome di quell'inerzia si è continuato a produrre e a confezionare senza tener conto della nuova legge.

Se continuiamo così le scorte ci saranno sempre, è un cane che si morde la coda e noi vogliamo invece che sia interrotto questo circolo vizioso.

RUFFINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, è chiaro che debbo rimettermi alla decisione della Commissione che ha proposto di sopprimere l'articolo 20.

Le osservazioni della collega Barbieri, però, mi inducono ad una ulteriore osservazione. La legge n. 126 del 1991 è stata oggetto, da parte della Commissione della Comunità europea, di alcuni rilievi critici; essa è stata ritenuta per alcuni aspetti incompatibile con talune disposizioni di diritto comunitario relative alla presentazione di determinate categorie di prodotti.

Non vorrei che l'abrogazione *sic et simpliciter* dell'articolo 20 comportasse delle difficoltà nella commercializzazione di alcuni prodotti anche in rapporto alle eccezioni che la Commissione economica della CEE ha avanzato rispetto alla legge n. 126 del 1991.

Queste sono le osservazioni che mi sono permesso di fare. Peraltro, se vi è, come sembra, un largo orientamento per l'abrogazione, evidentemente il relatore ed il Governo dovranno prenderne atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti e del relativo subemendamento:

All'emendamento 20.0.1 premettere il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "relativi ad immobili", sono inserite le seguenti: "ad uso abitativo"».

20.0.1/1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

*(Validità dei patti in deroga
alla normativa sulle locazioni di immobili)*

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978", sono aggiunte le seguenti: "Sono altresì validi i contratti stipulati dalle parti secondo le disposizioni del presente decreto"».

20.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 20-ter.

(Assistenza per la stipulazione di patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali", sono inserite le seguenti: "o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali".

20.0.2

LA COMMISSIONE

«Art. 20-quater.

(Disposizioni per la stipulazione dei patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili nella provincia di Bolzano)

«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

"2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1 del presente articolo, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale"».

20.0.3

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti che riguardano la validità dei patti in deroga alla normativa sulle locazioni di immobili, innovando semplicemente sotto il profilo che si ritengono validi anche i contratti stipulati dalle parti secondo le disposizioni del decreto. Si accenna anche alla possibilità che vi sia, per i patti in deroga, l'intervento dell'assistenza di avvocati o di procuratori legali.

Per quanto poi riguarda l'emendamento 20.0.3, la Commissione ha accolto un emendamento del senatore Ferrari Karl per quanto attiene alla normativa sulla locazione di immobili nella provincia di Bolzano.

L'emendamento 20.0.1/1, non della Commissione ma del relatore, tende ad aggiungere un comma esplicativo. Infatti, il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, riguarda patti in deroga per le locazioni ad uso abitativo. Non vi dovevano essere difformità interpretative, poichè la legge di conversione non riguarda le locazioni commerciali, che hanno una diversa disciplina legislativa, bensì solo ed unicamente le abitazioni ad uso privato. Senonchè, il pretore di Verona ha affermato il criterio secondo cui la questione va estesa anche alle locazioni ad uso commer-

ziale. Il tribunale recentemente si è espresso in senso contrario, non essendo questo il senso della norma. Comunque, per evitare qualsiasi difformità interpretativa, ho ritenuto opportuno aggiungere la specificazione che si tratta di patti in deroga per locazioni ad uso abitativo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo non è certo contrario a questi emendamenti, pur sottoponendo alla valutazione dell'Assemblea il fatto che si introduce in un provvedimento di differimento di termini una materia del tutto estranea, senza alcuno spostamento di termini. Siccome in precedenza qualcosa di analogo è stato fatto, mi rimetto all'Assemblea su tutti e quattro gli emendamenti; altrimenti il parere del Governo avrebbe dovuto essere di tipo diverso. Ovviamente, se viene ammesso il subemendamento del relatore, riguardante la specificazione della limitazione alle locazioni ad uso abitativo, ritengo si debba essere favorevoli anche a restringere il bacino degli utenti.

RUFFINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 20.0.2 e 20.0.3 della Commissione, vorrei suggerire, l'unificazione dei due testi, che mi sembra opportuna per ragioni di tecnica legislativa.

PRESIDENTE. Ciò potrà essere fatto in sede di coordinamento finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.0.3.

FERRARI Karl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, ritengo che la proposta presentata dalla Commissione vada votata favorevolmente. Questo emendamento tende soltanto ad estendere i diritti che hanno le associazioni, sia degli inquilini, sia dei proprietari di appartamenti, alle analoghe associazioni del gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 21.

(Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1992.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 1992», con le altre: «per l'anno 1993».

21.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, con questo emendamento si vuole stabilire che l'onere di cui al comma 2 dell'articolo 21 deve riguardare l'anno 1993 e non l'anno 1992.

Anche questo è un suggerimento che ci è stato dato dalla Commissione bilancio e che abbiamo recepito.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.2.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, trattandosi di un decreto-legge non si procede all'esame dei singoli articoli; approfitto tuttavia della presenza di questo emendamento, che è tecnicamente corretto, per dichiarare la nostra contrarietà all'intero articolo 21, in quanto esso introduce non solo un differimento di termini ma uno stanziamento per opere a nostro parere dannose poichè favorirebbero la tendenza a quell'immigrazione selvaggia e incontrollata su cui la posizione del nostro movimento è chiara e della quale non ritengo pertanto opportuno fare un'ampia disamina.

Ribadisco soltanto con l'occasione la nostra contrarietà all'intero articolo 21.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Parificazione fra cittadini italiani e cittadini comunitari ed extracomunitari in materia di licenze aeronautiche)

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560».

21.0.1

SPERONI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SPERONI. Signor Presidente, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 30 dicembre 1992 si è inteso recepire una direttiva comunitaria sul riconoscimento reciproco delle licenze aeronautiche. Ritengo che per eccesso di zelo da parte della Direzione generale dell'aviazione civile si è creata una discriminazione. Il Governo italiano ha recepito la direttiva e quindi è disponibile a convalidare le licenze aeronautiche e le abilitazioni conseguite in uno Stato della Comunità europea; ciò vale però per tutti i cittadini del mondo purchè non italiani. Se ad esempio un giapponese, uno zairese o un belga conseguono un brevetto aeronautico in Irlanda e poi decidono di

utilizzarlo in Italia, si presentano con tale brevetto che viene convalidato. Se invece, anziché essere zairese, keniano o lussemburghese, il possessore di questo documento è italiano lo si sottopone a norme estremamente rigide per la convalida. La motivazione di Civilavia è che esistono dei furbi che vanno all'estero dove è più facile conseguire tale brevetto.

A parte che con la direttiva CEE sono stati stabiliti dei criteri uniformi per tutta l'Europa, per cui conseguire un brevetto nella CEE non è né più facile né più difficile, bensì a volte unicamente meno costoso, non mi pare che questa possa essere una valutazione di merito per procedere o meno alla convalida. Non si capisce quindi perché fra tutti i cittadini del mondo - neanche della Comunità europea - si debbano discriminare proprio i cittadini italiani.

Nell'odierna società, dove sono presenti diverse popolazioni, tendiamo ad evitare qualsiasi discriminazione; ma se in certa misura può essere giusto non discriminare lo straniero rispetto al cittadino italiano, mi sembra che il contrario sia veramente un assurdo!

Chiedo pertanto di abrogare il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, in quanto discriminatorio nei confronti del cittadino italiano.

Per concludere, vorrei fare solo un esempio. Per conseguire un certo tipo di licenza aeronautica in Italia è richiesto il diploma di scuola media superiore, che all'estero non è riconosciuto. Quindi, se si presenta in Italia un cittadino straniero con il suo brevetto ma senza alcun titolo di studio il primo gli viene riconosciuto, all'italiano no.

Proprio la Commissione europea per i brevetti e le licenze aeronautiche ha stabilito che il titolo di studio è assolutamente influente, perché durante il corso per conseguire il brevetto eventuali lacune che il soggetto mostrasse di avere, ad esempio, a causa di una interruzione degli studi, verrebbero compensate attraverso l'esame finale. Di conseguenza, se un soggetto non ha studiato determinate formule matematiche nel corso della sua carriera scolastica lo farà durante il corso per conseguire il brevetto aeronautico.

Tutto questo è scritto in un documento ufficiale della Comunità europea, ma - lo ripeto - a parte questi particolari tecnici, è essenziale evitare di discriminare il cittadino italiano nei confronti del cittadino straniero.

PRESIDENTE. Invito il relatore, ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, le puntuali osservazioni svolte dal senatore Speroni hanno convinto il relatore; egli intende abrogare il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, che espressamente recita: «Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciate da un paese membro della Comunità economica europea viene accordata purché sussistano i requisiti...». Effettivamente si tratta di una discriminazione ai danni del cittadino italiano.

L'unica perplessità che il relatore si permette di esprimere è che stiamo esaminando la proroga di taluni termini, per cui si tratta – se così possiamo definirla – di una materia *extra moenia*.

Per quanto riguarda il merito, esprimo parere favorevole sull'emendamento 21.0.1, perchè mi sembra opportuno sopprimere questa discriminazione di trattamento tra il cittadino italiano e i cittadini europei.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in linea di principio il Governo ha già accennato poc'anzi, durante l'esame di altri emendamenti, alla stranezza di un provvedimento legislativo in cui si parla di differimento e di proroga dei termini, ma poi si inseriscono una serie di altri non omogenei articoli o emendamenti.

Non attiene però alla competenza del rappresentante del Governo andare oltre la soglia di questa dichiarazione sulla omogeneità degli emendamenti presentati, da ritenersi ammissibili o meno.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento 21.0.1, è evidente che si tratta di una norma condivisibile, perchè concerne una parità di trattamento. Quindi, per quanto concerne il merito di tale proposta modificativa, il rappresentante del Governo, come ha fatto il relatore, si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Speroni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 22.

*(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti
con finalità preventiva)*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Il relatore deve dare atto, sia pure con rammarico, che la sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva non ha trovato la copertura finanziaria, secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio, sempre molto attenta e rigorosa, per cui la 1ª Commissione ha dovuto presentare questo emendamento soppressivo dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo insiste per il ripristino dell'articolo 22, che disciplina un settore particolarmente rilevante e qualificante sul piano dei servizi civili: quello del recupero dei minori che si trovino in particolari condizioni.

La stranezza della situazione per cui nel nostro paese tutti i capitoli di bilancio sono «sfondati», mentre in questo caso vi sono nel bilancio 1992 disponibilità utilizzabili sulla scorta di recenti richieste delle regioni e degli enti locali, pone il Governo nella doverosa condizione di chiedere il ripristino del testo. Fra l'altro, la somma è disponibile tra i residui e non si vede una sola ragione per la soppressione dell'articolo.

Vorrei pregare tutti i membri della Commissione bilancio di modificare l'atteggiamento di contrarietà manifestato perchè, come tutti sappiamo, esso comporterebbe una votazione qualificata per la quale questa mattina nell'Aula del Senato mi sembra non si registrerebbe il numero sufficiente. Si tratta di una norma importante, che può contribuire a risolvere i problemi di recupero degli adolescenti e dei minori. Inoltre esistono al riguardo proposte motivate e serie presentate dalle regioni e dagli enti locali.

Insisto pertanto per il ripristino dell'articolo 22 nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Carpenedo, in qualità di rappresentante della 5ª Commissione vuole esprimere un parere su tale questione?

CARPENEDO. Io non posso certamente modificare un parere espresso su una questione già deliberata dalla Commissione. Se si trattasse di argomentazioni nuove potrei manifestare la mia opinione, ma non è questo il caso. Quindi in sostanza rimango dell'idea che sia opportuno sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.1.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta di ripristinare l'articolo 22 nel testo presentato dal Governo e quindi, ove fosse mantenuto l'emendamento della 1ª Commissione, esprimo fin da ora il mio voto contrario.

Condivido le considerazioni svolte dal sottosegretario Murmura, ritenendo che oltretutto si dimostri veramente una insensibilità particolare in un momento in cui (l'ho già affermato più volte nel corso della discussione in relazione ad altri articoli) dovremmo prestare attenzione specifica alla materia degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati connessi alla tossicodipendenza.

Siamo arrivati al punto che non solo non ci poniamo in un'ottica nuova, più avanzata, imposta fra l'altro dall'esito del *referendum*, ma addirittura, mentre per tutta una serie di materie per le quali esistono problemi finanziari in misura ben più consistente si individua una soluzione, applichiamo il rigore estremo soltanto o quasi soltanto a tale materia.

Per questo motivo, insisto perchè sia mantenuto l'articolo 22.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, un aspetto sul quale le recriminazioni sono d'obbligo e sul quale si è incorsi in una pronunzia negativa della Commissione bilancio che sul piano tecnico e giuridico è peraltro corretta, è che le somme che erano stanziare per il 1992 non sono state spese, sono rimaste a residuo passivo di parte corrente - semmai sarebbe opportuno chiedersi perchè questi progetti finalizzati siano stati inseriti tra le spese di parte corrente e non tra le altre; in quest'ultimo caso non avrebbero subito tale sorte -. Il vero problema però rimane sul perchè non sono state spese; perchè a fronte di un dramma come quello della tossicodipendenza e a fronte di un'affermazione che tante volte abbiamo sentito fare in quest'Aula, secondo cui lo strumento della prevenzione è quello principe da seguire per riuscire ad attenuare la drammaticità di questo problema, poi proprio sul versante della prevenzione non sono stati compiuti gli atti che rendevano possibile l'utilizzo di somme che sappiamo essere state accantonate nelle varie leggi finanziarie con grande difficoltà: l'accantonamento di queste somme, infatti, è stato frutto di battaglie parlamentari.

Inoltre, non sappiamo per quali inerzie e per quali burocratismi, che si siano frapposti nella loro effettiva utilizzazione, sono rimaste inutilizzate.

Oggi, quindi, ci troviamo ad affrontare questa seria difficoltà; credo che la nostra sia una semplice testimonianza di carattere politico anche se non è possibile, per la nostra parte politica, votare a favore dell'emendamento presentato dalla Commissione. Ciò andrebbe in controtendenza rispetto a quanto abbiamo sempre affermato circa la priorità della prevenzione nell'approccio ai problemi della tossicodipendenza.

Pertanto, preannuncio il voto contrario del mio Gruppo all'emendamento soppressivo della Commissione, pur sapendo che ciò significa trovarsi in rotta di collisione con la pronuncia della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

SPERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 23.

*(Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico)*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1992.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 4, sostituire le parole: «per l'anno finanziario 1992» con le altre: «per l'anno finanziario 1993».

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 23.2 prevede di sostituire le parole: «per l'anno finanziario 1992» con le altre: «per l'anno finanziario 1993», come suggerito dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 24 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 24.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 25 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 25.

(Centri commerciali all'ingrosso)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali, costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

25.100

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, MONTINI, SPERONI, BOSO, BALDINI, GUZZETTI, VINCI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FERRARI Karl. Signor Presidente, con questo emendamento si chiede l'estensione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale anche alle associazioni sindacali del gruppo linguistico tedesco della provincia di Bolzano. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, già estende i diritti derivanti da disposizioni di legge a queste organizzazioni sindacali. Più per una dimenticanza, ritengo, che per altro, in quel provvedimento non sono stati menzionati i diritti scaturenti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Varie sentenze dell'autorità giudiziaria hanno esteso il riconoscimento di questi diritti, ma sarebbe necessario fare chiarezza per evitare di dover sempre ricorrere alla magistratura.

Faccio presente che l'emendamento 25.100 è stato firmato da rappresentanti di vari Gruppi (DC, PSI, Lega, Rifondazione comunista): penso che, a parte le nostre opinioni sulle diverse questioni in esame, possiamo essere tutti d'accordo che l'estensione riguardi anche i diritti riconosciuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, prego il relatore e il rappresentante del Governo di esprimere parere favorevole su questa richiesta che cerca di tutelare le minoranze linguistiche, come previsto nella Costituzione, consentendo che le associazioni sindacali nella provincia di Bolzano godano degli stessi diritti delle altre associazioni sindacali nazionali.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, mi rendo conto delle ragioni illustrate dal senatore Ferrari Karl. Debbo però richiamare la posizione largamente maggioritaria della 1ª Commissione che ha ritenuto di non poter accogliere l'emendamento 25.100. Esso è parso eccessivamente discriminatorio, dal momento che si riferisce ad «associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina». Ci è parsa una specificazione che non specifica nulla, bensì discrimina soltanto.

Per tali ragioni, interpretando il pensiero largamente maggioritario della Commissione affari costituzionali, con rammarico sono costretto a confermare il parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, la norma, come rilevava il relatore, merita certamente considerazione e attenzione, perchè si pone nel binario più ampio della tutela delle minoranze. Ritengo tuttavia che in questa sede, anche in considerazione del fatto che la norma non riguarda nè una proroga nè un differimento di termini, il problema non possa essere affrontato soltanto con riferimento alle minoranze linguistiche delle province di Bolzano e di Trento, ma debba essere inserito in un quadro più generale.

Quindi, prego i presentatori, senza pregiudicare in un modo o nell'altro la disciplina della materia, di ritirare questo emendamento. Il problema è certamente delicato e va inserito - ad avviso del Governo - in una disciplina più ampia e più comprensiva di tutti gli aspetti concernenti i problemi delle minoranze, perchè le minoranze linguistiche esistono anche altrove. È in parte vero che questa materia attiene altresì alla competenza regionale, ma in ogni modo il ritiro dell'emendamento non pregiudicherebbe, con un voto positivo o negativo, la disciplina complessiva. Pertanto voglio pregare nuovamente i presentatori di ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari Karl, accoglie l'invito del rappresentante del Governo?

FERRARI Karl. Signor Presidente, per quanto concerne l'osservazione del relatore circa le parole: «esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche» inserite nell'emendamento 25.100, devo dire di aver ripreso letteralmente le parole del testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978.

Sarei però d'accordo, qualora queste parole costituissero un ostacolo di ordine costituzionale, di eliminare il termine «esclusivamente»: con tale modifica si potrebbero superare queste perplessità. Ripeto la dizione testè citata non è così importante, è solo ripresa dal già esistente decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978.

Per quanto concerne l'osservazione testè avanzata dal Governo ripeto che esiste già il precedente costituito dal decreto del Presidente della Repubblica testè citato, nel quale è prevista una disciplina diversa per i sindacati di lingua tedesca; non credo che in altre zone d'Italia ci siano associazioni sindacali del tipo esistente nella provincia di Bolzano; infatti in queste zone le minoranze linguistiche sono molto più consistenti che in altre. Al riguardo, recentemente ho avuto dei contatti con dei rappresentanti sindacali delle minoranze slovene della zona di Trieste e con alcuni della Valle d'Aosta. In futuro questi diritti e le prerogative riconosciute dai contratti collettivi nazionali di lavoro potrebbero essere certamente estesi.

In conclusione accettando il suggerimento del relatore sarei d'accordo di eliminare la parola «esclusivamente». Prego inoltre il Governo di esprimere parere favorevole all'estensione dei diritti e delle prerogative alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche esistenti nella provincia di Bolzano secondo una prassi già iniziata. Chiedo pertanto al Governo se accetta l'emendamento 25.100 dopo la soppressione della parola «esclusivamente».

PRESIDENTE. Senatore Murmura per l'accoglimento dell'emendamento 25.100 è sufficiente la soppressione dell'avverbio «esclusivamente» proposta dal senatore Ferrari Karl?

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non è sufficiente, in quanto il problema che mi pare di aver posto è quello della disciplina complessiva nella quale inserire anche quella dei lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche. Se poi esiste un decreto del Presidente della Repubblica che già riconosce ai sindacati della provincia di Bolzano questa facoltà, non vedo la ragione di una norma innovatrice che va ad incidere nel complesso del sistema. Non desidero che sia espresso un voto negativo perchè comprendo la delicatezza e la rilevanza non solo politica ma soprattutto giuridica di tale problematica. Pertanto invito i presentatori dell'emendamento 25.100 a ritirarlo in quanto la sola soppressione della parola «esclusivamente» non è sufficiente affinché il Governo esprima parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimersi nuovamente sull'emendamento 25.100 dopo la soppressione testè operata dal senatore Ferrari Karl.

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, debbo ricordare che già in Commissione il senatore Ferrari Karl con molta sensibilità aveva proposto di eliminare questo avverbio «esclusivamente», pur tuttavia la Commissione aveva espresso un parere largamente maggioritario di contrarietà all'emendamento.

Vorrei pregare anch'io il senatore Ferrari Karl, richiamandomi all'invito cortese rivolto dal sottosegretario Murmura, di voler ritirare l'emendamento perchè, diversamente, un voto negativo suonerebbe come una contrarietà che in linea di principio non è forse espressione dell'Aula del Senato.

Si tratta di una materia che merita ulteriore riflessione e approfondimento; nessuno di noi vuole misconoscere i diritti delle minoranze linguistiche. Senatore Ferrari Karl, mi permetta una battuta: sono minoranze che stanno diventando, e non da oggi, maggioranze.

A prescindere da queste considerazioni, pregherei di voler ritirare l'emendamento per evitare che un voto contrario non rispecchi l'atteggiamento e la volontà del Senato.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, il nostro Gruppo non potrà votare a favore dell'emendamento 25.100, se il senatore Ferrari lo manterrà. Le motivazioni sono le stesse che sono state avanzate dal Governo e dal relatore; non vi è alcuna sottovalutazione del tema relativo ai diritti delle minoranze linguistiche, anzi, è il contrario, ci sembra un tema che va affrontato in tutta la sua organicità e non può essere modellato sull'esistente.

Il senatore Ferrari Karl ci dice che a Bolzano queste associazioni esistono, mentre a Trento no e, quindi, bisognerebbe intanto riconoscere per Bolzano questa particolare normativa. Questo è un ragionamento in più che ci convince a non accedere alla proposta del senatore Ferrari: è necessario intervenire in una materia così delicata avendo ben chiaro il quadro della situazione e conoscendo i diversi aspetti e le diverse ricadute anche in relazione a quei territori che hanno analogie di situazioni etnico-linguistiche, giuridiche e di statuti.

Procedere casualmente e un po' secondo un sistema «Arlecchino», seguendo i diversi impulsi, ci sembra assolutamente sconsigliabile.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il collega Ferrari Karl, avendo eliminato il termine «esclusivamente» non ha modificato il senso e lo spirito dell'emendamento perchè quando si fa riferimento: «alle associazioni sindacali, costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina» è lo stesso anche se si inserisce il termine «esclusivamente». L'emendamento non è affatto modificato ed è discriminatorio perchè se queste associazioni sindacali dovrebbero essere costituite solo, anche se il termine «esclusivamente» non c'è, tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche ladina e tedesca, rimane la discriminazione per coloro i quali non parlano il ladino e il tedesco e non sono di quella estrazione che eventualmente volessero iscriversi a quei sindacati.

Inoltre, non è possibile che delle associazioni di una provincia possano avere tutti i diritti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Andremmo ad una equiparazione inimmaginabile che si dovrebbe verificare soltanto nella provincia di Bolzano.

Allora, questo potrebbe valere anche per i cittadini di altri ceppi linguistici che vivono in altre regioni italiane, come ad esempio gli albanesi in Puglia.

Poichè non si può frantumare anche l'unità sindacale, ci dichiariamo contrari a questo emendamento.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, a parte la meraviglia di sentire un esponente del Gruppo del MSI-DN parlare a favore dell'unità sindacale (ma evidentemente i tempi stanno cambiando)...

PONTONE. Siamo sempre stati unitari: fino a prova contraria, la CISNAL abbraccia tutto il fronte sindacale.

SPERONI. La mia era solo una battuta. Comunque, il discorso su questo emendamento riguarda non tanto un localismo esasperato, ma proprio la tipica condizione della provincia di Bolzano, che è una provincia autonoma ed è l'unica che esiste in Italia, assieme ovviamente a quella di Trento e, se vogliamo considerarla, a quella provincia di Aosta che è un tutt'uno con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Non si tratta quindi di un particolarismo che potrebbe essere esteso – come diceva il senatore Pontone – alle minoranze albanesi o ad altre minoranze esistenti nel territorio dello Stato italiano, perchè le altre minoranze non godono della stessa ampia tutela di cui usufruisce invece la minoranza tedesca, che lì è maggioranza, in Sud Tirolo o in Alto Adige – che dir si voglia – così come avviene per le popolazioni di lingua francese della Valle d'Aosta. Ricordiamo, tanto per fare un esempio, che anche in materia elettorale sono riconosciute delle peculiarità ai partiti che rappresentano quelle minoranze, cosa che ad esempio non è concessa al Partito Sardo di azione, che pur rappresenta un'altra minoranza, oppure al partito che rappresenta le popolazioni di lingua slovena esistenti a ridosso della frontiera con Croazia e Slovenia.

Esiste quindi anche una ragione di fondo a sostegno di questo emendamento, perchè con esso non si vuole frammentare, ma semplicemente riconoscere una realtà. Come già sono riconosciute altre peculiarità, non vediamo perchè in campo sindacale si debba negare questa specificità tipica proprio della provincia di Bolzano.

Dopo aver posto queste riflessioni all'attenzione dei colleghi, esprimo il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori.

PRESIDENTE. Per scrupolo, in qualità di Presidente, rivolgo di nuovo al senatore Ferrari Karl la domanda che già è stata pressantemente rivolta a lui sia dal Governo che dal relatore circa l'opportunità di un eventuale ritiro dell'emendamento 25.100 nel quadro di una ipotesi di soluzione più globale. La proposta è stata avanzata con particolare calore, ma se lei, senatore Ferrari Karl, intende mantenere l'emendamento, la Presidenza lo porrà subito in votazione. Lei intende aderire alla richiesta di ritiro dell'emendamento?

FERRARI Karl. Signor Presidente, non posso credere che, in un momento di grande conflittualità tra i vari gruppi linguistici in Europa, il Parlamento italiano, che in altri casi ha dimostrato di avere una certa comprensione per questi problemi, non sia favorevole a questo emendamento. L'emendamento non contiene alcuna prerogativa per il gruppo linguistico tedesco, ma soltanto l'estensione dei diritti previsti dai contratti collettivi al sindacato di lingua tedesca, eliminando una palese discriminazione.

Si tratta, ad esempio, dei permessi sindacali, in quanto i contratti collettivi prevedono per i rappresentanti sindacali, in rapporto alle unità lavorative di ogni azienda o impresa, un determinato numero di ore e di giornate di permessi sindacali. Non credo che il Senato della

Repubblica si rifiuti di concedere gli stessi diritti anche a queste associazioni sindacali del gruppo linguistico tedesco, diritti che peraltro sono già stati in parte riconosciuti dalla magistratura. Ho cercato di venire incontro alle esigenze prospettate dal relatore e dal rappresentante del Governo, cancellando il termine «esclusivamente per ovviare ad altre considerazioni. Non posso credere che questo ramo del Parlamento sia contrario a riconoscere questi diritti ad associazioni di lingua tedesca o ladina della provincia di Bolzano. Non si può fare il discorso della provincia di Trento, nella quale non esiste una minoranza linguistica.

Pertanto, non soltanto insisto su questa votazione, ma ritengo anche molto significativo l'atteggiamento assunto da taluni senatori in merito a questo emendamento. Lo capisco da parte di alcune forze politiche dell'estrema destra, che non hanno mai dimostrato comprensione per questi problemi. Non posso invece credere che gli altri partiti dicano soltanto a parole di voler tutelare le minoranze e siano contrari, quando si adottano concretamente le misure adeguate. Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 25.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.100 presentato dal senatore Ferrari Karl e da altri senatori, come modificato dal presentatore.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 25, inserire i seguenti:

«Art. 25-bis.

(Concessioni demaniali per gli impianti di balneazione)

1. Il termine per l'adeguamento alle condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fissato al 30 settembre 1994».

25.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 25-ter.

*(Termine per il proseguimento dell'attività
del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)*

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è differito al 31 dicembre 2000».

25.0.2

LA COMMISSIONE

All'emendamento 25.0.2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000», con le altre: «31 dicembre 1996».

25.0.2/1

(già emendamento 25.0.104)

BARBIERI, PEZZONI, D'ALESSANDRO PRISCO,
GIOVANOLLA, BORRONI

«Art. 25-quater.

*(Disposizioni concernenti il personale addetto
ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano)*

1. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

25.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 25-quinquies.

(Protezione dalla radioattività: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM. L'attuazione delle predette direttive sarà informata ai principi ed ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela delle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B della predetta legge.

2. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

3. Allo scopo di assicurare con un unico decreto legislativo l'organica attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, all'articolo 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, il termine per l'attuazione delle medesime direttive è fissato al 30 agosto 1993».

25.0.5

LA COMMISSIONE

«Art. 25-sexies.

(Termini per il recepimento di direttive comunitarie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per quanto attiene alle direttive CEE di cui agli articoli 9, 14, 44, 45, 65 e 72 della legge medesima, è differito al 30 agosto 1993».

25.0.8

LA COMMISSIONE

«Art. 25-....

*(Disposizioni urgenti per l'applicazione di norme
sull'esercizio di talune attività imprenditoriali)*

1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ("Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"), è differito al 1° gennaio 1993.

2. Nella fase di prima attuazione della legge di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della medesima legge si applicano a decorrere dalla data di effettiva istituzione del ruolo di cui allo stesso articolo 6.

3. Nella fase di prima attuazione della legge di cui al comma 1, l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disposta ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della medesima legge, opera anche nei confronti dei soggetti indicati al comma 6 dello stesso articolo, che rivestano le qualità ivi indicate al momento dell'istituzione del ruolo citato.

4. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ("Norme per la sicurezza degli impianti") è da considerarsi ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

5. Nella fase di prima attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122 ("Norme sulla sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione"), le disposizioni di cui all'articolo 5 della medesima legge si applicano a decorrere dall'effettiva istituzione, presso le Camere di commercio, del registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione e delle relative commissioni per la tenuta del registro, previsti rispettivamente dall'articolo 2 e dall'articolo 9 della medesima legge. Fino a tale data le Commissioni provinciali per l'artigianato e le Camere di commercio, di cui all'articolo 5 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 122, continuano ad esercitare le proprie funzioni attinenti all'iscrizione delle imprese, rispettivamente all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed al registro delle ditte di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 29 settembre 1934, n. 2011. Alle predette Commissioni è attribuita la potestà di verificare, in via di deliberazione, anche la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta legge 5 febbraio 1992, n. 122, fermo restando l'obbligo di ratifica da parte delle citate commissioni per la tenuta del registro.

6. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante norme sulla "Disciplina dell'attività di estetista", frequentavano corsi di formazione professionale organizzati ai sensi della legislazione previgente ai fini dell'esercizio della predetta attività, si considerano qualificati ai sensi della medesima legge al termine dei relativi corsi.

7. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990,

n. 1, risultavano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati al termine di corsi di formazione professionale espressamente riconosciuti o autorizzati da organi dello Stato o delle regioni».

25.0.100

GUZZETTI, SAPORITO, COVELLO

«Art. 25-...

1. Il termine di cui agli articoli 11, 24 e 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è prorogato fino al 31 dicembre 1993».

25.0.101

GUZZETTI

«Art. 25-...

(Assunzione di personale nella provincia di Bolzano)

1. Nella provincia di Bolzano alle assunzioni di personale nelle società di diritto privato, già enti pubblici, di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e agli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché nelle società da esse controllate si applica il titolo I (articoli da 1 a 7) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

25.0.102

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Finanziamento del Comitato nazionale per la bioetica)

1. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per il triennio 1993-1995.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 500 milioni per l'anno 1993, a lire 500 milioni per l'anno 1994 e a lire 500 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei ministri".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.0.103

IL RELATORE

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-....

(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrendamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

25.0.106

SAPORITO, LOBIANCO, CARLOTTO, MICOLINI,
RABINO, CAMPAGNOLI

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-....

(Perentorietà del termine per l'emanazione di ordinanze di sospensione della patente di guida)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere interpretate nel senso che l'ordinanza di sospensione della patente di guida deve essere emanata dal prefetto competente entro il ventesimo giorno da quello del ritiro».

25.0.107

SPERONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 25.0.1 riguarda le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati all'effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone handicappate.

Ritengo che nessuno di noi sottovaluti l'importanza che ha il fatto che persone handicappate possano accedere alla balneazione. Il legislatore tuttavia, con una norma di carattere generale, subordinando il rinnovo delle stesse concessioni demaniali a questa possibilità di accesso, ha posto condizioni che in alcuni casi sono assolutamente impossibili da realizzare. Ricordo che in Liguria vi sono concessioni demaniali accessibili attraverso scale di cui una è addirittura di 182 gradini. Il titolare di essa ha chiesto di trasformare questa scalinata in un ascensore, glielo impediscono per ragioni di carattere ambientale e

quindi in base alla legge gli esercenti i gruppi marini (e sono numerosi) dovrebbero chiudere gli stabilimenti balneari.

Questo non accade ad esempio in Emilia Romagna dove l'accesso al mare è estremamente facile, ma vi sono zone orograficamente più complesse, come la Liguria e moltissime altre regioni. Mi sono informato presso le capitanerie di porto: vi è stato un adeguamento alla legge nella proporzione del 65-70 per cento dei titolari di bagni marini, ma il restante 30-35 per cento non può adeguarsi se non affrontando spese enormi, economicamente non produttive.

Lo spirito della legge era quello di consentire l'accesso ai bagni marini alle persone handicappate e se in un comune, onorevole Presidente, su dieci concessioni balneari sei o sette concessioni consentono l'accesso alle persone handicappate, credo che il rispetto della legge vi sia.

In questa sede oggi affrontiamo la proroga dei termini: la 1ª Commissione ha approvato all'unanimità questa disposizione che in definitiva consente di adeguare le concessioni demaniali al 30 settembre 1994. L'auspicio del relatore, che ritengo sia largamente sentito, è che nel frattempo il legislatore voglia modificare la norma dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, demandando ai comuni o alle province la regolamentazione di questi adeguamenti consentendo l'accesso alle persone handicappate al mare ma prendendo atto di una realtà obiettiva. Infatti se, in ipotesi, questo emendamento non fosse approvato, la norma sarebbe in vigore dal 1992 e un 30 per cento di concessioni balneari dovrebbero chiudere, perchè la legge va rispettata, con conseguenze sul piano economico e sociale di particolare gravità. Questo è l'emendamento che ha maggior rilevanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.0.2, esso concerne il termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po. Tale termine viene differito al 31 dicembre 2000.

A tal proposito i colleghi Barbieri, Pezzoni, D'Alessandro Prisco, Giovanolla e Borroni hanno presentato un subemendamento per anticipare i termini di proroga al 31 dicembre 1996.

La ragione per cui la 1ª Commissione ha inteso prospettare il termine del 31 dicembre 2000 ha un carattere essenzialmente concreto. Mi è stato riferito che il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è esistito finora soltanto sulla carta e che per essere operativo deve poter contare su mutui obbligazionari che debbono avere una durata per lo meno quinquennale. Di conseguenza, se non viene prevista una proroga fino al 31 dicembre 2000 tale Consorzio rimarrà sulla carta e non avrà alcuna effettiva possibilità di trovare una sua concreta realizzazione.

Per tali ragioni, prego i colleghi che hanno presentato l'emendamento 25.0.2/1 di ritirarlo, prendendo atto della volontà della Commissione affari costituzionali di procedere alla effettiva realizzazione e al funzionamento di tale Consorzio.

La 1ª Commissione ha poi presentato l'emendamento 25.0.3, che prevede disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano. Senatore Ferrari Karl, ci siamo preoccupati di queste situazioni che riguardano la provincia di Bolzano anche su sua proposta.

Per quanto riguarda la protezione dalla radioattività, con l'emendamento 25.0.5 abbiamo previsto una delega al Governo affinché emani un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM.

Con l'emendamento 25.0.8, la 1ª Commissione ha inteso differire al 30 agosto 1993 il termine per il recepimento di direttive comunitarie.

Vi è poi l'emendamento 25.0.103, da me presentato, che riguarda il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica, a favore del quale è previsto un modesto finanziamento. Per la verità, quest'ultimo ha ottenuto ospitalità in diversi disegni di legge e decreti-legge, senza però essere mai concretamente approvato. Auguriamoci che una volta agganciato al treno rappresentato dal decreto-legge al nostro esame, concernente il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, esso possa diventare legge, perchè sul contenuto di questo modesto finanziamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la bioetica vi è un largo consenso a livello parlamentare.

PEZZONI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 25.0.2/1 e presento un ordine del giorno, non perchè il Gruppo del PDS concordi con l'emendamento 25.0.2 che proroga al 31 dicembre 2000 l'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, ma perchè riteniamo che questa eccessiva proroga finisca per deresponsabilizzare il Governo ed il Parlamento sul futuro del canale navigabile e sull'insieme dell'assetto idroviario padano-veneto.

E proprio questo rischio di deresponsabilizzazione del Governo e del Parlamento mi ha portato, insieme al senatore Montini, a presentare un succinto ordine del giorno che impegna il Governo a predisporre entro il 31 dicembre 1993, d'intesa con le regioni interessate, uno specifico progetto di riorganizzazione degli enti competenti in materia idroviaria padano-veneta con particolare riferimento al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

Se il relatore mi permette, sono deboli le motivazioni addotte per prolungare fino al 31 dicembre 2000 l'attività di questo Consorzio. Si dice che in questo modo esso potrà ricorrere a prestiti obbligazionari. Mi sono informato presso le nostre realtà padane sul futuro di tale realtà e vi posso dire che questo piano finanziario, condiviso solo dal presidente e dal vice presidente, non è invece accettato dalla stragrande maggioranza del consiglio di amministrazione e non è stato affatto discusso con la regione Lombardia, che non ha manifestato ancora nessun orientamento sul possibile tracciato del canale. Il Consorzio, così come è, non costituisce quel motore politico ed economico in grado di rilanciare il progetto strategico del canale fino a Milano.

Per tali motivi, insieme al collega Montini, propongo il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata la necessità di procedere alla razionalizzazione degli enti preposti al governo della navigazione interna del Po e al proseguimento della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po,

impegna il Governo d'intesa con le regioni interessate, a predisporre entro il 31 dicembre 1993, uno specifico progetto di riorganiz-

zazione degli enti competenti in materia di idrovia padano-veneta con particolare riferimento al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po la cui durata dovrà essere direttamente collegata all'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale».

9.1025.1

MONTINI, PEZZONI

Raccomando l'accoglimento di questo ordine del giorno, sperando anche che la Camera in seguito possa correggere ed interpretare meglio il nostro invito.

PRESIDENTE. Senatore Pezzoni, se ho capito bene lei ritira il suo emendamento 25.0.2/1 e lo trasforma nell'ordine del giorno che ha testè illustrato.

FERRARI Karl. Signor Presidente, sulla stessa materia di cui si occupa l'emendamento 25.0.102 da me proposto è stato successivamente presentato in seno alla Commissione affari costituzionali l'emendamento 25.0.3. Ove quest'ultimo, che rappresenta un compromesso fra la mia posizione e quella della Commissione, venisse approvato, il mio sarebbe superato. Pertanto, finchè non conoscerò l'esito della votazione dell'emendamento 25.0.3, mantengo il mio emendamento.

* MICOLINI. Signor Presidente, credo che l'emendamento 25.0.106 si illustri da sè.

La proposta di elevare a tre anni il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dalla legge n. 604 del 1954 deriva dalle difficoltà registratesi appunto nella presentazione della certificazione richiesta. Per tale motivo chiediamo che venga concesso un termine più ampio.

SPERONI. L'emendamento 25.0.107 in realtà rappresenta una norma di interpretazione autentica, in quanto l'articolo 218 del codice della strada al comma 2 prevede due termini in relazione al ritiro della patente di guida per determinate fattispecie: il primo è di cinque giorni, entro i quali chi materialmente ha ritirato il documento deve inviarlo alla prefettura; il secondo è di quindici giorni, entro i quali la prefettura deve emanare il provvedimento relativo alla sospensione.

La norma, così come è formulata, è poco chiara. Innanzi tutto non si capisce se il secondo termine decorra dallo scadere del primo o dall'atto stesso del ritiro. Non si sa se, in caso di superamento del primo termine, quale che sia il motivo, la prefettura disponga comunque di quindici giorni per i suoi adempimenti o se questi si riducano. Ho seguito personalmente un caso concreto in cui una patente è stata ritirata, giustamente, a mio giudizio; l'agente della polizia stradale però invece di inviarla alla prefettura di competenza, vale a dire quella che l'ha rilasciata, l'ha inviata alla prefettura del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Pertanto, sono passati quindici giorni prima che questa patente arrivasse nella prefettura giusta; di conseguenza il provvedimento è stato emanato circa un mese dopo il ritiro. Pur non essendo questa la fattispecie a cui si fa riferimento, è possibile che la

sospensione venga decretata per un periodo di soli quindici giorni e quindi non è accettabile che la patente rimanga in giro senza, tra l'altro, conoscere il termine ultimo entro il quale, mancando il provvedimento di sospensione, l'intestatario della patente possa chiederne la restituzione motivandola con la mancata emissione del provvedimento. Questa norma sancisce semplicemente che questo cumulo di termini deve essere interpretato in venti giorni totali dalla data del ritiro. Se entro il ventesimo giorno il provvedimento viene emanato, si procede di conseguenza; in caso contrario, mancando il provvedimento, per qualunque causa (inerzia dell'amministrazione, disguidi o altro), lo stesso si considera non emanato e quindi il cittadino può iniziare l'azione di ricorso contro il ritiro della patente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 25.0.2/1, presentato dal senatore Pezzoni e da altri senatori, prendo atto della trasformazione in ordine del giorno. Chiedo soltanto che mi sia consegnata una copia del suddetto ordine del giorno in modo da poterla esaminare e quindi successivamente esprimere un parere al riguardo. Signor Presidente, chiederei inoltre di conoscere che cosa accade degli emendamenti 25.0.100, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori, e 25.0.101, presentato dal senatore Guzzetti.

MANZINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 25.0.100.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Manzini ha fatto proprio l'emendamento 25.0.100 rimane in vita solo quest'ultimo, mentre l'emendamento 25.0.101 deve essere considerato decaduto per l'assenza del presentatore. Prego il relatore di pronunciarsi sull'emendamento fatto proprio dal senatore Manzini.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, dal momento che il senatore Manzini ha fatto proprio l'emendamento del senatore Guzzetti, lo pregherei di illustrarlo per poter esprimere un parere al riguardo.

MANZINI. L'emendamento 25.0.100 reca alcune disposizioni sull'esercizio di talune attività imprenditoriali. Il comma 1 si riferisce agli autoservizi pubblici non di linea. Sono previste delle procedure, a seguito della nuova legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che, nella fase di applicazione tra la vecchia e la nuova normativa, non appare possibile rispettare. In pratica, in tale comma si chiede un differimento al 1° gennaio 1993 del termine per l'adozione di tali procedure.

Il comma 4 è già stato recepito dall'articolo 19 e quindi intendo sopprimerlo.

Il comma 5 fa invece riferimento agli autoriparatori. Anche in questo caso bisogna assicurare la validità delle procedure nella fase transitoria tra la vecchia e la nuova normativa.

Il comma 6 si riferisce alla nuova disciplina dell'attività di estetista. In questo caso la nuova normativa non ha previsto che cosa succede per quanto riguarda i corsi già avviati. Con questo comma si chiede che i corsi avviati precedentemente e autorizzati dallo Stato e dalle regioni possano continuare concludendosi secondo la normativa precedente e non in base a quella attuale, che vanificherebbe l'attività fin qui svolta.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 25.0.100, fatto proprio dal senatore Manzini, e sui successivi emendamenti.

RUFFINO, relatore. Se ho compreso bene l'illustrazione del senatore Manzini, il comma 4 di questo articolo aggiuntivo verrebbe soppresso. Mi auguro comunque che non sia stata approvata la dizione: «Il termine... è da considerarsi ordinatorio...».

Signor Presidente, si tratta di norme molto ampie sulle quali confesso che non saprei esprimere un parere a nome della Commissione. Mi rimetto pertanto alla valutazione dell'Aula.

Il senatore Ferrari Karl ha dichiarato la sua intenzione di ritirare l'emendamento 25.0.102 nel caso in cui venga approvato l'emendamento 25.0.3 della Commissione. Auspico che l'emendamento della Commissione venga approvato, in modo che non debba esprimere il parere sull'emendamento 25.0.102.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.0.103 (Finanziamento del Comitato nazionale per la bioetica), da me presentato, sono lieto che sia presente anche il ministro Bompiani che potrà esprimere il suo parere.

Sono favorevole all'emendamento 25.0.106, illustrato dal senatore Micolini, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina. Mi risulta che effettivamente i certificati catastali vengono rilasciati con ritardi considerevoli, per cui mi sembra un fatto positivo consentire agli interessati di avvalersi delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

Con riferimento all'emendamento 25.0.107, presentato dal senatore Speroni, debbo rilevare per la verità che il nuovo codice della strada, il quale è già stato oggetto di osservazioni anche critiche, all'articolo 218, comma 2, recita: «L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia entro cinque giorni dal ritiro alla prefettura che l'ha rilasciata. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione».

Il collega Speroni ha fatto cenno a casi e fattispecie che si sono verificati, in occasione dei quali, vuoi per intempestività dell'organo di polizia che ha ritirato la patente vuoi per altre ragioni, la sospensione della patente sarebbe avvenuta in un momento successivo al termine di 20 giorni. Il senatore Speroni suggerisce di sottolineare, attraverso un'interpretazione autentica, la perentorietà del termine di 20 giorni per l'emanazione dell'ordinanza di sospensione della patente di guida. Direi che ciò è già implicito nel comma 2 dell'articolo 218 del codice della strada. Tuttavia *quod abundat non viziatur*: precisare che il termine ha natura perentoria e quindi che l'ordinanza di sospensione deve essere emanata dal prefetto competente entro il ventesimo giorno da

quello del ritiro può significare maggiore chiarezza della norma. Pertanto esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 25.0.1, anche se l'illustrazione tanto autorevolmente svolta dal relatore dovrebbe comportare una diversa disciplina complessiva. Bisognerebbe legare la proroga ad una modifica delle condizioni o a dei requisiti; diversamente essa appare semplicemente un differimento di termini senza alcuna indicazione di modalità che consentano di modificare la situazione.

Quanto all'emendamento 25.0.2, recante proroga del termine per l'attività o per la inattività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, si tratta di una questione che è stata ampiamente dibattuta in sede di 1ª Commissione e sulla quale il Governo nutre delle perplessità, che valgono anche per l'ordine del giorno poc'anzi presentato ed illustrato. Infatti, esaminando l'articolo 4 del decreto-legge, abbiamo fissato dei termini perentori per la revisione degli statuti dei consorzi; si è stabilito che, non provvedendosi entro un termine che diviene perentorio, e non più meramente ordinatorio, i prefetti debbono assumere determinate iniziative, altrimenti il consorzio cessa di vivere. Quindi per motivazioni legate al coordinamento e per evitare una legislazione a «macchia di leopardo», schizofrenica, in questo emendamento andrebbe inserita una norma che si ricollegasse all'articolo 4 concernente la revisione degli statuti. Pertanto, il parere del Governo è favorevole, anche se con queste osservazioni.

Il Governo è inoltre favorevole agli emendamenti 25.0.3 e 25.0.5. Esprimo parere favorevole anche riguardo all'emendamento 25.0.8, anche se sarebbe opportuno – e prego il relatore, come rappresentante della Commissione, di attivarsi in questo senso – differire ulteriormente il termine in quanto quello previsto dall'emendamento è il 30 agosto 1993 e siamo quasi alla fine di aprile. Sarebbe pertanto utile spostare tale termine al 30 dicembre 1993, tenendo anche conto delle difficoltà che si sono dovute affrontare fino ad ora per il recepimento delle direttive comunitarie.

Per quanto concerne l'emendamento 25.0.100 esprimo parere contrario. Nonostante l'autorevolezza dei presentatori, la mia opinione non può cambiare in quanto ritengo che sarebbe più puntuale riordinare questa materia non con un emendamento ma in maniera più articolata.

L'emendamento 25.0.102 è subordinato all'emendamento 25.0.3, presentato precedentemente dalla Commissione, pertanto non mi esprimerei al riguardo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Murmura, ricordo che il senatore Ferrari Karl ha dichiarato di ritirare l'emendamento 25.0.102 qualora fosse stato approvato l'emendamento 25.0.3 presentato dalla Commissione. Pertanto come si esprime in merito all'emendamento 25.0.102?

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 25.0.102 ritenendo preferibile l'emendamento 25.0.3 della Commissione che mi auguro sia approvato.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 25.0.106, illustrato succintamente dal senatore Micolini.

In merito all'emendamento 25.0.107, il relatore ha espresso con molta chiarezza i termini del problema. Se noi vogliamo considerare questo emendamento come interpretativo dell'articolo 218 del nuovo codice della strada, ritengo che dovremmo farlo scrivendolo come vanno scritte tutte le norme interpretative. Pertanto dovrebbe dirsi: «Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere interpretate nel senso che entro 20 giorni decorrenti da quello in cui è stato eseguito il ritiro, il Prefetto competente, deve emettere il provvedimento di sospensione, da notificarsi entro i successivi tre giorni». Tutti sappiamo che non basta la dichiarazione sulla perentorietà, ma occorrono anche delle sanzioni conseguenti.

In sostanza esprimo parere favorevole all'emendamento 25.0.107 proponendo la modifica che ho testè illustrato, che conservi la sostanza ma rendo più chiaro il contenuto della norma interpretativa. Signor Presidente, le farò pervenire rapidamente il testo modificato che propongo.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.0.103, il ministro Bompiani ben più autorevolmente di me potrà esprimere il parere del Governo.

Rispetto all'ordine del giorno ho molte perplessità di carattere istituzionale complessivo. Con esso si impegna il Governo a predisporre qualcosa in materia in parte di esclusiva competenza delle regioni, come allorquando si parla di progetti di riorganizzazione non degli enti locali, che già hanno le loro leggi e i loro sistemi per l'associazione, ma in materia di esclusiva competenza regionale come quella della navigazione lacuale, dei fiumi e così via.

Potrei accettare un ordine del giorno molto succinto e semplificato, che impegni il Governo a studiare con le regioni interessate una soluzione integrale di questo problema. Se l'ordine del giorno rimane nel testo proposto, eccessivamente articolato, il parere è contrario per ragioni di rispetto delle autonomie istituzionali e costituzionali degli enti interessati.

PRESIDENTE. Invito il ministro Bompiani ad esprimere il parere del Governo sull'emendamento 25.0.103.

* BOMPIANI, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il Governo si pronuncia a favore di questo emendamento che corrisponde testualmente al disegno di legge n. 292, approvato all'unanimità dalla 1ª Commissione nelle settimane scorse. Approvando l'emendamento proposto dal relatore si recepirebbe, a tutti gli effetti, il disegno di legge sopra richiamato.

Si tratta di una semplice norma per assicurare il funzionamento, sotto il profilo economico, ad un comitato che già opera da tre anni; non c'è alcuna variazione nello stato giuridico del comitato stesso.

Ringrazio il relatore e i colleghi che vorranno accogliere questa sollecitazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 25.0.102 risulta assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.8.

Il Governo ha proposto di spostare la data dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Domando al relatore se è d'accordo con questa proposta.

RUFFINO, *relatore*. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.8, presentato dalla Commissione, con la modifica proposta dal Governo testè ricordata.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.0.100.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 25.0.101 è decaduto per assenza del presentatore.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 25.0.106, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 25.0.107, il sottosegretario Murmura, ha presentato il seguente nuovo testo: «Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, debbono essere interpretate nel senso che entro venti giorni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il ritiro il prefetto competente deve emettere il provvedimento di sospensione, da notificarsi entro i successivi tre giorni».

Senatore Speroni, lei intende accogliere la modifica suggerita dal Governo?

SPERONI. Condivido questo testo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.0.107, presentato dal senatore Speroni, nel nuovo testo proposto dal Governo e accolto dal presentatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 25.0.2/1. Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

considerata la necessità di procedere alla razionalizzazione degli enti preposti al governo della navigazione interna del Po e al proseguimento della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po,

impegna il Governo a predisporre entro il 31 dicembre 1993, di intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, uno specifico progetto di riorganizzazione degli enti competenti in materia di idrovia padano-veneta, con particolare riferimento al consorzio del canale Milano-Cremona-Po, la cui durata dovrà essere direttamente collegata all'entrata in vigore del nuovo assetto istituzionale».

9.1025.1.

MONTINI, PEZZONI

Ricordo che su tale ordine del giorno il Governo ha dichiarato la sua perplessità, nel senso che potrebbe accoglierlo soltanto se reso più semplice e più generico. È così, sottosegretario Murmura?

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esatto, signor Presidente. Il Governo suggerirebbe di modificare il testo dell'ordine del giorno nel senso di farlo terminare con le parole: «in materia di idrovia padano-veneta».

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal senatore Pezzoni, firmatario dell'ordine del giorno, se intende accedere o meno alla proposta di modifica avanzata dal Governo.

PEZZONI. Sono firmatario dell'ordine del giorno insieme al senatore Montini e voglio dire che tutta la realtà regionale e locale è, in modo unitario e trasversale tra tutte le forze politiche, particolarmente interessata a sbloccare, accelerare e risolvere la questione del futuro

del Consorzio del canale. Ecco perchè, proprio nel rispetto e in dialogo con tutte le realtà istituzionali, non possiamo eliminare l'accento, peraltro non molto forte, al futuro del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po. Pertanto, non possiamo aderire alla proposta avanzata dal Governo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei esprimere soltanto un rilievo di carattere lessicale. So che la legge nazionale lo adotta, però il termine «padano-veneta» mi sembra inappropriato. Infatti, innanzi tutto basterebbe dire «padana», in quanto ci si riferisce al fiume Po; inoltre, visto che il canale interessa anche le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, questo termine sembra un po' strano.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

RUFFINIO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che si possano contemperare le esigenze espresse dal Governo con quelle espresse dai colleghi Pezzoni e Montini, presentatori dell'ordine del giorno, facendo un espresso riferimento al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po. Infatti l'ordine del giorno è nato in riferimento ad un subemendamento presentato dal collega Pezzoni e da altri senatori.

Pertanto, se venisse accettato il testo che ci ha letto il sottosegretario Murmura, aggiungendo, dopo le parole: «all'idrovia padano-veneta» (non so, collega Speroni, se sia o meno opportuno aggiungere il termine «veneta»)...

PRESIDENTE. Da un punto di vista geografico il collega Speroni ha ragione.

RUFFINIO, *relatore*. ... le parole: «con particolare riferimento al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po», ritengo si verrebbe incontro alle esigenze dei presentatori.

PRESIDENTE. Lei propone quindi di fermarsi alla parola «Po».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, poichè abbiamo deliberato poc'anzi all'articolo 4 una modifica della struttura dei consorzi, non mi sembra corretto fare riferimento specifico al Consorzio. Potremmo dire semplicemente «con particolare riferimento al canale Milano-Cremona-Po», perchè potrebbe sorgere poi anche un altro ente.

PRESIDENTE. Ci si riferisce pertanto ad un fatto idrografico anzichè giuridico.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, a mio avviso in tal modo diciamo una cosa inesatta. Il Consorzio probabilmente già esiste, magari da moltissimi anni, e quindi non possiamo fare riferimento ad una cosa diversa altrimenti si dovrebbe istituire qualche altro ente diverso dal consorzio.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, a mio avviso la proposta del Governo è corretta; dico questo rispettando le intenzioni dei colleghi Montini e Pezzoni. Capisco la loro volontà di far presente che il Consorzio Milano-Cremona-Po ha dei programmi relativi alla rete dell'idrovia padana. Devo ricordare a questa Assemblea che circa 10 anni fa è stato costituito un consorzio regionale fra le regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto perchè l'idrovia si possa realizzare dove è possibile. L'idrovia possibile è quella che parte da Milano, va a Cremona ed arriva al Po e prima di sfociare nel mare risale verso Chioggia attraverso il famoso canale Brondolo. Questo è il reticolo possibile delle idrovie nel nostro paese.

Pertanto quando si parla di idrovie padane si intende questo disegno: non è possibile fare nient'altro.

PRESIDENTE. In sostanza il dispositivo proposto dal relatore sarebbe il seguente: «impegna il Governo a predisporre entro il 31 dicembre 1993, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, un progetto di riorganizzazione in materia di idrovia padano-veneta con particolare riferimento al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».

I presentatori dell'ordine del giorno aderiscono alla proposta di non fare riferimento al Consorzio ma semplicemente al canale?

PEZZONI. No, signor Presidente, insistiamo per la formulazione comprensiva della parola «Consorzio». Accettiamo il testo proposto dal relatore.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accetta l'espressione «Consorzio».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Montini e Pezzoni, modificato dai presentatori accogliendo la proposta del relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 26 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 26.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Onorevoli colleghi, non ci sono dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento; peraltro il voto finale sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla proroga dei termini, per il quale è richiesta una votazione qualificata a seguito della reiezione dell'emendamento 22.1, avrà luogo nella seduta di giovedì 29 aprile.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che, in relazione all'andamento dei nostri lavori, nella seduta di domani potrà iniziare la discussione del disegno di legge n. 1142, concernente conversione in legge del decreto-legge sui *referendum*, e del disegno di legge costituzionale n. 373-D, concernente l'attribuzione di nuovi poteri alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.

Resta fermo che, come deciso dall'ultima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, le votazioni finali di entrambi i provvedimenti, per le quali è necessaria la presenza del numero legale, avranno luogo nella seduta di giovedì 29 aprile.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 aprile 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani mercoledì 28 aprile alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059).

2. Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993 (1142).

- SPERONI. - Modificazioni all'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di esercizio del diritto di voto per gli aviatori (964) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CHIARANTE ed altri; MANCINO ed altri; GAVA ed altri; ACQUAVIVA ed altri; PONTONE ed altri. - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale (373-385-512-527-603-D) (*Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati*) (*Voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 13,55).

Allegato alla seduta n. 145**Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza**

Con lettera in data 23 aprile 1993, il Gruppo democratico cristiano ha comunicato che l'Ufficio di presidenza del Gruppo stesso risulta così composto:

Presidente DE ROSA;
vice presidente vicario MAZZOLA;
vice presidenti Antonio GRAZIANI; SAPORITO;
segretario amministrativo Albino FONTANA;
segretari LAURIA; LAZZARO; MANZINI.

**Commissione parlamentare di vigilanza
sull'anagrafe tributaria, convocazione**

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria è convocata per giovedì 29 aprile 1993, alle ore 15, in via del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

**Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con lettera in data 22 aprile 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, copia dell'atto di indirizzo, adottato in data 21 aprile 1992 dall'ufficio di presidenza allargato della Commissione stessa, in attuazione del disposto dell'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante: «Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 23 aprile 1993, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2044. - Deputati LUCCHESI ed altri. - «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato spa» (1179) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 23 aprile 1993, è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro della marina mercantile:

«Disciplina degli approdi turistici» (1178).

In data 26 aprile 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

PONTONE. - «Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» (1182).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Partecipazione italiana alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (1183);

«Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'International Finance Corporation (IFC)» (1184).

Disegni di legge, assegnazione

In data 26 aprile 1993 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (1180), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 7ª e della 12ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna» (1181), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 13ª Commissione.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

CASTIGLIONE ed altri. - «Modifiche agli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale in materia di autorizzazioni a procedere» (1137), previo parere della 1ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

SAPORITO ed altri. - «Interpretazione e integrazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di personale del Ministero degli affari esteri» (1104), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991» (1118), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANIERI ed altri. - «Riapertura dei termini di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, in materia di scuole dirette a fini speciali» (1125), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

MINUCCI Daria ed altri. - «Responsabilità dell'INAIL nella tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro» (1082), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 24 aprile 1993, il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 1993, n. 41, recante disposizioni urgenti per la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e INA» (994), è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 23 aprile 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Meo, per i reati di cui agli articoli 81, comma 2, 319, 319-bis, del codice penale; 317 del codice penale; e 7 della legge 22 maggio 1974, n. 195 (*Doc. IV*, n. 131);

nei confronti del senatore Russo Giuseppe per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale; 319 e 319-bis del codice penale (*Doc. IV*, n. 132);

nei confronti del senatore Reviglio per i reati di cui agli articoli 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale; 81, 110, 648 e 61, nn. 2 e 7, del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di indagine di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 133).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 23 aprile 1993, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Giorgi, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 117, 479 del codice penale; agli articoli 110, 117, 323 del codice penale; all'articolo 323 del codice penale; agli articoli 110 e 323 del codice penale (*Doc. IV*, n. 82);

dal senatore Ventre, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Frasca, per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale; agli articoli 61, n. 9, 110, 112, n. 1, e 640-bis del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 479 del codice penale; agli articoli 61, n. 2, 110, 112, n. 1, e 480 del codice penale (*Doc. IV*, n. 83);

dal senatore Giorgi, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, primo e secondo comma, del codice penale; agli articoli 110, 81, 479 del codice penale; e agli articoli 110 del codice penale e 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Doc. IV*, n. 84);

dal senatore Filetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Covello, per i reati di cui agli articoli 7, secondo e terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale e 4, primo, terzo, quinto e sesto comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 90);

dal senatore Filetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Lombardi, per i reati di cui agli articoli 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22, e all'articolo 4, stesso comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 98).

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 26 aprile 1993, il senatore Covi ha presentato le relazioni sulle seguenti domande di autorizzazione a procedere e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale:

nei confronti del senatore D'Amelio, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 88*);

nei confronti del senatore D'Amelio, per reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV, n. 89*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 aprile 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la prima relazione sull'attività svolta nel 1992 per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, unitamente al rapporto redatto dalla Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero (*Doc. CXXII, n. 1*).

Detto documento sarà trasmesso alla 3ª e alla 7ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 22 e 23 aprile 1993, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 25 marzo e 1º aprile 1993.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, con lettera in data 23 aprile 1993, ha trasmesso copia dell'articolato da lui elaborato per la disciplina della propaganda elettorale a mezzo stampa, come previsto dall'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante: «Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale».

Detta documentazione sarà inviata alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 23 aprile 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali), convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, nella parte in cui esclude dal diritto all'esenzione dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, fino al raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensione di invalidità con reddito inferiore ai livelli ivi determinati. Sentenza n. 184 del 19 aprile 1993 (Doc. VII, n. 55).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 1ª e 12ª.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, elezione di vice presidente

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 23 aprile 1993 - ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del Regolamento di quel Consesso, approvato il 22 giugno 1990 - ha comunicato che, nella seduta del 22 aprile 1993, il consiglio medesimo ha eletto vice presidente il dottor ingegner Ernesto Gismondi, in sostituzione del vice presidente dottor Pietro Alfonsi.

Interrogazioni

CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che il Ministero dell'industria ha reso pubbliche le graduatorie delle proposte di privati per la produzione di energia elettrica e che le proposte ammesse riguardano oltre 4.000 megawatt di potenza, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) il quadro dettagliato delle proposte ammesse;
- 2) l'iter e le scadenze temporali precedenti l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione;
- 3) se gli impianti proposti siano stati o verranno sottoposti alla valutazione di impatto ambientale; se siano state chieste e concesse deroghe in proposito; se sussista trattamento differenziato fra gli impianti di generazione proposti da terzi e quelli realizzati dall'Enel;
- 4) a quanto ammonti l'energia presumibilmente ceduta alla rete da ciascuno degli impianti di categoria B, C, D;
- 5) l'ammontare presumibile dell'importo fatturato a regime dai terzi produttori, distinguendo la quota pagata dall'Enel, la quota rimborsata dalla cassa conguaglio per il costo del combustibile e la quota concernente i maggiori costi per specifica tipologia di impianto;
- 6) la redditività degli investimenti proposti misurata con gli indicatori classici;

7) gli effetti sul programma di investimenti Enel di cui al contratto di programma 10 aprile 1991.

(3-00533)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZUFFA, BUCCIARELLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il giorno 22 aprile 1993, circa alle ore 17,00, nella piazza di Santo Spirito a Firenze due agenti in borghese operavano l'arresto di un giovanissimo cittadino extracomunitario;

considerato:

che l'operazione è stata condotta ricorrendo ad inutile brutalità poichè il giovane, che non ha mai opposto resistenza, è stato ripetutamente colpito con schiaffi e pugni alla testa, mentre era già immobilizzato con le mani sopra la macchina dei due agenti;

che, sotto gli occhi esterrefatti di alcuni testimoni, le percosse sono continuate anche dopo che il giovane arrestato è stato caricato in macchina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover fare piena luce sull'episodio, al fine di garantire che le operazioni di polizia si svolgano secondo regole di civiltà e correttezza, nel pieno rispetto dei diritti di tutti i cittadini, sì che l'esigenza di garantire la sicurezza pubblica non si trasformi in licenza per violenza fine a se stessa.

(4-03070)

SCEVAROLLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la Deni Cler, industria operante nel settore dell'abbigliamento, con un fatturato di circa 50 miliardi e una occupazione di circa 170 unità, costituisce una delle maggiori realtà produttive dell'area di Castellucchio (Mantova);

che tale impresa sta attraversando un momento di accentuata crisi, che mette a repentaglio i livelli occupazionali e rischia di disperdere un grande patrimonio di capacità professionali,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di ricercare ogni possibile soluzione atta a superare le attuali difficoltà, come unanimemente richiesto dal consiglio comunale di Castellucchio, e di operare le necessarie verifiche circa l'effettivo stato della situazione aziendale.

(4-03071)

FILETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Ritenuto:

che la preoccupante e rilevante disfunzione della giustizia deriva anche dalla carenza di personale e, particolarmente, dalla atipicità delle funzioni esercitate dal personale delle cancellerie;

che si appalesa necessario ed urgente il potenziamento delle piante organiche;

che, al riguardo, provvedimento indilazionabile appare l'emanazione di bandi di concorsi pubblici riservati al personale dipendente di

cui alla legge n. 312 del 1980, ancora inattuata, utilizzando procedure accelerate per concorsi per soli titoli che privilegino i requisiti della professionalità, del titolo di studio e dell'anzianità di servizio,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di adottare i predetti provvedimenti con l'urgenza che la crisi della giustizia impone.

(4-03072)

FILETTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Giuseppe Mammìno, nato a Santa Venerina (Catania) il 15 novembre 1943 ed ivi residente nella frazione di Linera, via Finocchiaro 46, quale dipendente di ruolo con la qualifica di bidello del comune di Acireale (Catania) sin dal 16 maggio 1977, ha presentato in data 14 aprile 1981 alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) domanda per la ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del servizio da lui prestato anteriormente nel settore agricoltura (categoria abituale) dal 1° settembre 1958;

che l'interessato durante la lunghissima decorrenza di oltre dodici anni ha inutilmente sollecitato la definizione della pratica *de qua* mediante reiterati interventi sia presso gli uffici municipali del personale che presso la Direzione generale della CPDEL;

che è inconcepibile ed ingiustificato il ritardo macroscopico nell'evasione di una pratica riflettente i diritti e gli interessi del cittadino,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ritardo di cui sopra e lo stato in cui versa la pratica in oggetto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare, con l'urgenza che il caso richiede, i provvedimenti idonei all'espletamento di essa e gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di chi si è reso responsabile ingiustificato del ritardo denunciato.

(4-03073)

MOLTISANTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che il decreto 31 marzo 1993 emana disposizioni circa il recupero dei tributi e dei contributi sospesi a seguito del sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, disponendo all'articolo 4 che il recupero deve avvenire mediante rateizzazioni in 48 mensilità a partire dal mese di settembre 1993 con la corresponsione degli interessi;

rilevata:

la profonda contraddizione fra l'ordinanza del Ministro per la protezione civile e il decreto in oggetto per quanto attiene il carico degli interessi;

l'assoluta disattenzione alle richieste formulate nei mesi scorsi da tutte le associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dalle rappresentanze sindacali, intese ad ottenere una maggiore rateizzazione dei pagamenti sospesi, stanti il grave disagio e la crisi economica che colpiscono le imprese delle tre province di Catania, Siracusa e Ragusa, interessate al sisma;

considerato che invece delle formulate richieste di ulteriori dilazioni vengono confermate le scadenze previste dall'ordinanza ministeriale n. 2301/FPC del 29 luglio 1992 aggravate dall'onere degli interessi che mai era minimamente balenato nelle precedenti ordinanze sospensive,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di venire incontro alle richieste formulate dai rappresentanti di categoria e sindacali per agevolare gli operatori economici vessati da una grave congiuntura recessiva che colpisce in modo particolare le zone della Sicilia orientale;

se non si ritenga opportuno operare una tempestiva modifica del decreto nel senso di diluire ulteriormente i tempi di pagamento, compresi i tributi IVA e ICIAP che addirittura dovrebbero essere versati subito, eliminando ogni carico di interessi in modo che gli operatori economici possano ricevere dal Governo reali, concrete agevolazioni e non gravi penalizzazioni.

(4-03074)

PREIONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che nei mesi scorsi un gruppo di studenti dell'istituto professionale statale per l'agricoltura di Lesa (Novara) ha iniziato uno scambio trinazionale con studenti della scuola francese di La Ferte Millon e con la scuola tedesca di Herten;

che tale scambio tra scuole professionali per l'ortofloricoltura e il giardinaggio dopo le tappe tedesca e francese dovrà concludersi in ottobre in Italia, sul lago Maggiore;

che la normativa prevista nel nostro paese per tali iniziative è molto più complicata che non nei due paesi citati;

che tale iniziativa è stata possibile grazie all'invito rivolto agli italiani dai colleghi franco-tedeschi che da tanto tempo hanno intrapreso tale percorso di avvicinamento reale tra giovani di lingue diverse,

si chiede di sapere se e in quali tempi il nostro paese intenda aderire all'OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) che è stato patrocinatore e, in parte (anche per gli italiani), finanziatore dello scambio che dovrebbe proseguire stabilmente nel tempo.

(4-03075)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Ritenuto:

che la preoccupante e rilevante disfunzione della giustizia deriva anche dalla carenza di personale e, particolarmente, dalla atipicità delle funzioni esercitate dal personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

che si appalesa necessario ed urgente il potenziamento delle piante organiche;

che, al riguardo, provvedimento indilazionabile appare l'emana-zione di bandi di concorsi pubblici riservati al personale dipendente di

cui alla legge n. 312 del 1980, ancora inattuata, utilizzando procedure accelerate per concorsi per soli titoli che privilegino i requisiti della professionalità, del titolo di studio e della anzianità di servizio come già avvenuto per altre amministrazioni dello Stato,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di adottare i predetti provvedimenti con l'urgenza che la crisi della giustizia impone.

(4-03076)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'articolo 12, punto 5, della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevede la copertura dei posti in organico assegnati agli uffici del nuovo giudice «mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia (...) e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria già in ruolo»;

che l'ampio riconoscimento dell'esperienza lavorativa svolta dal personale in servizio presso le attuali conciliazioni - implicito nella prevista opzione prioritaria per la copertura dei nuovi organici - rischia di venire completamente stravolto dagli atti attuativi predisposti dal Ministero di grazia e giustizia (decreto del 14 maggio 1992 e circolare in data 26 gennaio 1993), privi di ogni minima indicazione circa i criteri fissati per il passaggio allo Stato;

che le principali carenze riguardano:

a) la quantificazione delle piante organiche (rinviate ad un momento successivo), indispensabile per consentire l'individuazione della sede prescelta;

b) la determinazione dei criteri di assegnazione del personale, che dovrebbero, invece, correttamente garantire una scala di priorità, che parta dalla conferma in loco per il personale già operante presso gli uffici di conciliazione, futura sede del giudice di pace, per poi allargarsi in cerchi concentrici successivi, comprendenti il mandamento della pretura, la circoscrizione del tribunale, il distretto della corte d'appello e così via;

c) l'indicazione delle condizioni relative alla carriera ed al trattamento economico:

 riconoscimento o meno del maturato economico e dell'anzianità pregressa (anche ai fini di futuri concorsi interni);

 liquidazione o meno dall'ente locale di provenienza e ripresa dal gradino iniziale nello Stato (con evidenti riflessi anche sul calcolo dell'anzianità utile ai fini pensionistici);

d) l'incongruente declassamento degli attuali «cancellieri dirigenti» delle conciliazioni, diversamente da quanto previsto dallo spirito della legge:

 alle ottave qualifiche funzionali, preposte alla direzione di «uffici di particolare rilevanza», non è stato riconosciuto l'inquadramento nella nona qualifica (esplicitamente previsto dalla legge 7 luglio 1988, n. 254, articolo 1, punto 4), operando un'indebita equiparazione formale

e non sostanziale (pur essendo data per scontata - in sede di contrattazione per il rinnovo del vigente contratto degli enti locali - la corrispondenza dell'ottava qualifica degli enti locali con la nona dello Stato);

la mancata previsione di settime qualifiche nelle piante organiche ufficio dei nuovi uffici, stabilite con circolare del Ministero di grazia e giustizia, protocollo n. 6/1121/8, del 28 febbraio 1992 (mancanza coerente con l'iniziale riconoscimento delle funzioni effettivamente svolte, riconducibili all'ottava qualifica), suscita serie perplessità circa il «destino» riservato al personale inquadrato in tale qualifica;

e) la richiesta di documentazione per i non cancellieri che, nel prevedere il decreto autorizzativo del presidente del tribunale (secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda allegato alla circolare ministeriale), sembra non tener conto del fatto che tale decreto è prescritto unicamente per i cancellieri (articolo 28 dell'ordinamento giudiziario) e non per il rimanente personale, pur operante all'interno delle cancellerie stesse;

che queste ed altre carenze pongono i lavoratori, orientati a proseguire la loro attività nel settore giudiziario, di fronte ad un incongruente «salto nel buio», obbligandoli a presentare delle domande sostanzialmente condizionate alla esplicitazione dei criteri relativi al loro eventuale passaggio nei nuovi ruoli; ne deriveranno ulteriori lungaggini e disfunzioni facilmente prevedibili, conseguenti all'inevitabile necessità di una revisione - integrale e non circoscritta a casi sporadici - delle assegnazioni stabilite in un primo momento e dei relativi decreti di inquadramento;

che analoga carenza va riscontrata nei confronti del personale che non opererà per il passaggio allo Stato, per il quale non è prevista alcuna esplicita garanzia circa il mantenimento del posto, una volta soppresses le attuali conciliazioni,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda riscontrare le prospettate esigenze di chiarezza e di equità, al fine di garantire ai lavoratori attualmente operanti presso gli uffici di conciliazione il riconoscimento dei diritti maturati, di consentire loro una scelta ponderata circa la propria futura collocazione e di assicurare ai nuovi uffici del giudice di pace un corretto funzionamento sin dagli esordi.

(4-03077)

TABLADINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che provvedimenti e indagini della magistratura evidenziano ogni giorno collegamenti tra finanziamenti illeciti e cariche nella pubblica amministrazione e nelle aziende a capitale pubblico, l'interrogante chiede di sapere:

se risulti noto che il professor Gianfranco Merli, segretario generale dell'Autorità dell'Adriatico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, incaricato di gestire decine e decine di miliardi di finanziamenti per ricerche e interventi sull'Adriatico, è stato per anni presidente della società Termomeccanica (gruppo EFIM);

se risulti noto inoltre che l'ex amministratore delegato di detta società, dottor Paolo Ciaccia, è stato arrestato con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulle tangenti;

se siano a conoscenza che vi siano procedimenti giudiziari pendenti in merito al fatto che, come risulta all'interrogante, lo stesso Merli nel corso del suo mandato sia stato parte attiva nell'attività di finanziamenti illeciti della Termomeccanica e quale presidente abbia richiesto e autorizzato erogazioni illegali e tangenti verso diversi soggetti e che abbia compiuto i medesimi atti, perseguibili secondo la legge, quale presidente della società Finidreg (gruppo IRI) e, attualmente, quale presidente della società TIM (gruppo IMI);

per quale motivo il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali abbia fornito informazioni non veritiere, in data 22 gennaio 1993, all'interrogazione 4-07734 presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Brambilla ed altri il 16 novembre 1992, avente per oggetto un'impiegata dello stesso Merli che, pur risultando presente agli atti, prestava in realtà servizio presso un ente privato di cui Merli è vicepresidente anziché presso l'Autorità dell'Adriatico, sostenendo il Ministro che «non risulta che l'impiegata in oggetto frequenti la sede del centro», quando fino alla data dell'interrogazione, secondo una decina di testimonianze analitiche in possesso degli interroganti, la suddetta impiegata prestava servizio presso l'ente citato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30, dal lunedì al venerdì;

se si ritenga compatibile l'incarico del professor Merli con le cariche cumulate presso varie società e con i requisiti di trasparenza e chiarezza necessari per l'amministrazione dei fondi pubblici gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito dell'Autorità dell'Adriatico;

se non si ritenga che si debba procedere ai sensi di legge circa gli illeciti compiuti in passato dal professor Merli con le società sopra citate, anche sulla base di ulteriori riscontri facilmente ottenibili dall'analisi dei bilanci societari o dalle contabilità.

(4-03078)

MONTRESORI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie, riportate dagli organi di informazione, relative ad un gravissimo atto di sabotaggio all'autovettura privata del sindaco di Sassari;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il ripetersi di simili azioni, mai avvenute in passato nella città;

se l'episodio possa inquadrarsi quale indice di una possibile presenza nel territorio di associazioni malavitose organizzate.

(4-03079)

CANNARIATO. - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* - Premesso:

che nell'estate 1992 Risto Sarenac, giovane cittadino bosniaco di etnia serba di ventotto anni, veniva inviato dalle forze irregolari serbe in una postazione d'artiglieria che bombardava Sarajevo dalle colline circostanti;

che, dopo ripetuti tentativi di sfuggire ad un compito che gli ripugnava, nel mese di novembre Risto Sarenac è riuscito ad ottenere un permesso per Belgrado e di lì a fuggire, attraverso l'Ungheria;

che il giovane ha disertato perchè si è negato ad azioni dirette di assassinio di civili, questo ha dichiarato ai parenti che l'hanno accolto in Italia (Biella), e l'orrore che lo minaccia, nel caso fosse costretto a ritornare in Bosnia, è facilmente immaginabile;

che la legge n. 390 del 1992 impegna la Repubblica italiana a «garantire comunque l'ingresso e l'ospitalità ai giovani cittadini delle Repubbliche della ex Jugoslavia che siano in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza»;

che la prefettura di Vercelli ha decretato l'epulsione di Risto Sarenac dal nostro paese,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per chiarire le ragioni per le quali la prefettura di Vercelli ha ritenuto di non applicare l'articolo 2 della legge n. 390 del 1992 operando una scelta che significa mandare a morte il giovane Risto Sarenac;

se non intendano intervenire con più decisione nel controllo dell'attuazione della stessa legge poichè tutelare i disertori significa non solo alleviare gli effetti della violenza militare ma creare le condizioni affinché un clima di convivenza e di dialogo possa essere ristabilito.

(4-03080)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00533, del senatore Cherchi, sulle proposte di privati per la produzione di energia elettrica.

